

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 giugno 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 1998, n. 27-99/Leg.

Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1998, n. 30-102/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, emanato con D.P.G.P. n. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993 e modificato con D.P.G.P. n. 2/107/Leg. del 9 febbraio 1994 in materia di utilizzo extrascolastico di spazi, attrezzature e strutture scolastiche di competenza della Provincia Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1998, n. 32-104/Leg.

Regolamento per l'istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 Pag. 15

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1998, n. 31.

Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Pag. 19

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 36.

Assestamento del bilancio di previsione per la Regione Liguria per l'anno finanziario 1998, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1998 n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 «Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 38.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale .. Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 1998, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 16 gennaio 1984, n. 1 (regolamento di contabilità del consiglio regionale) . . . Pag. 31

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 46.

Criteria per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre Pag. 32

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1998, n. 47.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 - Norme sul sistema formativo regionale Pag. 33

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 48.

Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 49.

Progetto integrato Valnerina - Leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25 - Utilizzazione risorse residuali Pag. 33

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 50.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della S.p.a. denominata C.R.U.E.D. S.p.a. mediante trasformazione del C.R.U.E.D Pag. 34

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 51.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1999 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 52.

Istituzione e funzionamento della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 Pag. 35

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1998, n. 73.

Spostamento per l'esercizio finanziario 1998, di alcuni termini previsti dagli articoli 32 e 33 della parte seconda, Titolo I Capo 2 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 Pag. 36

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1998, n. 74.

Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 57 «Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva» - modifiche ed integrazioni Pag. 37

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 75.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» Pag. 38

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 76.

Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego Pag. 38

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 31.

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione Pag. 46

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 32.

Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese Pag. 63

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 1998, n. 32.

Modifica al regolamento di cui al decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995 - Disposizioni sull'imprenditoria giovanile. Pag. 63

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Trento)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 1998, n. 27-99/Leg.****Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.***(Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 1° dicembre 1998)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ed in particolare l'art. 34, comma 8, che demanda alla giunta provinciale di stabilire con regolamento la disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita col comma 1 del medesimo art. 34;

Visto l'art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10837 di data 9 ottobre 1998, che ha approvato il nuovo testo del regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, autorizzando il Presidente alla loro emanazione,

Decreta

1) di emanare il «Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di inviare il presente decreto alla Corte dei conti per la registrazione;

3) di fare obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 ottobre 1998

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 8.*

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. All'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita con l'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, di seguito denominata «Agenzia», si applicano le norme in materia di bilancio e contabilità contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto si osservano le norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

3. In materia di attività contrattuale si applicano all'Agenzia le disposizioni del capo I della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, intendendosi sostituiti agli organi provinciali quelli competenti secondo il suo ordinamento.

CAPO I**BILANCIO PLURIENNALE****Art. 2.***Bilancio pluriennale*

1. L'Agenzia approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, in armonia con le linee delle politiche di bilancio della Provincia.

2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo pari a quello previsto per il bilancio pluriennale della Provincia. Esso è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'Agenzia prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Art. 3.*Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale*

1. Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai finanziamenti provinciali sono indicate in base agli stanziamenti ed alle indicazioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia, per i medesimi esercizi finanziari.

2. Le altre entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti, dell'andamento dell'anno in corso e di quelle previste per gli esercizi futuri, tenuto conto del numero presumibile dei soggetti beneficiari e delle quote di contribuzione a carico dei medesimi.

Art. 4.*Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale*

1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese necessarie per il funzionamento degli organi dell'Agenzia, nonché per l'espletamento della sua attività, sempreché si tratti di spese diverse da quelle a carico del bilancio della Provincia, quali le spese per il personale e le spese per le quali la giunta provinciale ha autorizzato l'assunzione a carico del medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 34, comma 7, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, come modificato dall'art. 13 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

2. Le spese per l'erogazione degli interventi di competenza dell'Agenzia sono indicate nelle misure prevedibili, tenuto conto delle normative che li disciplinano.

3. Nel bilancio sono in ogni caso stanziati le somme corrispondenti agli impegni già assunti a norma dell'art. 33.

Art. 5.*Struttura del bilancio pluriennale*

1. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

2. Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione nel bilancio annuale di previsione a norma degli articoli 12 e 13.

3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dall'art. 10 si applicano anche al bilancio pluriennale, relativamente a ciascun anno del periodo considerato.

CAPO II**BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE****Art. 6.***Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con l'anno solare.

Art. 7.

Approvazione del bilancio di previsione

1. Il dirigente dell'Agenzia provvede alla stesura della proposta di bilancio di previsione.

2. Il bilancio di previsione viene deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Il bilancio è trasmesso per l'approvazione alla giunta provinciale, entro quindici giorni dall'adozione, tramite il servizio competente in materia.

Art. 8.

Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Le previsioni di entrata e di spesa sono redatte in termini di competenza.

2. Con la deliberazione di adozione del bilancio di previsione sono inoltre determinati, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa, il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione ed il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento. Il totale dei pagamenti autorizzati non può superare il totale delle previste riscossioni, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

3. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale di cui all'art. 2 sono rappresentati in un unico documento, che riporta anche le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale.

4. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate all'art. 12 e dall'art. 13, il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto anche l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

6. Le entrate e le spese sono classificate secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 13, nonché secondo gli ulteriori criteri di classificazione — in quanto applicabili all'Agenzia — previsti dal regolamento di contabilità della Provincia di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aggiunto dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

7. Nel bilancio sono in ogni caso stanziati le somme corrispondenti agli impegni già assunti ai sensi dell'art. 33. Il documento tecnico di cui al comma 8 riporta in apposite note l'indicazione dell'ammontare degli impegni già assunti.

8. Unitamente al bilancio di previsione il Consiglio di amministrazione adotta un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione — predisposto dal dirigente dell'Agenzia — che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto generale. In esso le unità previsionali di base delle entrate sono articolate in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. Le unità previsionali di base delle spese del bilancio sono articolate, in relazione ai contenuti economici e funzionali della spesa stessa, in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico.

9. Per ciascun capitolo di spesa del documento tecnico è indicato se la sua gestione è di competenza del dirigente dell'Agenzia.

10. Per ciascuna ripartizione delle entrate e delle spese il documento tecnico contiene anche la relativa previsione di cassa, in coerenza con i volumi complessivi di riscossione e di pagamento di cui al comma 2. Le previsioni di cassa per ciascuna ripartizione delle entrate e delle spese hanno valore soltanto indicativo.

Art. 9.

Allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio annuale di previsione sono allegati:

a) il documento tecnico di cui all'art. 8, comma 8;

b) la relazione generale nella quale, tra l'altro, sono illustrati i criteri assunti per la formulazione delle previsioni e le informazioni relative agli interventi da realizzare nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio;

c) gli elenchi dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammesso il prelevamento dai fondi di riserva ai sensi degli articoli 15 e 16 o per i quali possono operarsi le variazioni compensative di cui all'art. 17, comma 2, lettera b);

d) i riassunti delle sezioni e delle categorie per titoli e il riepilogo per titoli, di cui al comma 7 dell'art. 13;

e) uno o più prospetti che evidenziano la corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli stanziamenti previsti nei capitoli corrispondenti a dette assegnazioni e l'eventuale utilizzo di economie di spesa dell'anno precedente;

f) un prospetto illustrativo delle gestioni degli investimenti finanziari con indicazione delle quantità e valori previsti all'inizio dell'esercizio finanziario, delle previste variazioni durante l'esercizio stesso e dei previsti proventi.

Art. 10

Equilibrio del bilancio di competenza

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, è uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

Art. 11.

Universalità ed integrità del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo quanto previsto al comma 4.

4. Non costituisce violazione alle disposizioni del presente articolo la trasformazione di investimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 46.

Art. 12.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della Agenzia le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

a) parte I - entrate per l'attività dell'Agenzia;

b) parte II - entrate per contabilità speciali.

2. Nella parte I le entrate sono ripartite nelle seguenti macro-aree:

a) macro-area I - entrate derivanti da trasferimenti della Provincia o di altri enti pubblici;

b) macro-area II - entrate derivanti da contributi degli utenti, da concorsi, rimborsi e recuperi;

c) macro-area III - entrate derivanti dal realizzo di investimenti finanziari e dai loro proventi.

3. Nell'ambito di ciascuna macro-area le entrate possono essere ripartite in aree omogenee, secondo la loro natura.

4. Nella parte II le entrate si riferiscono alle partite di giro.

5. Nell'ambito di ciascuna area omogenea — o di ciascuna macro-area, se non è operata la suddivisione in aree omogenee — e nell'ambito delle partite di giro, le entrate sono ripartite in unità previsionali di base. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate; sono articolate in uno o più capitoli nel documento tecnico di cui all'art. 8, comma 8.

Art. 13.

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio dell'Agenzia le spese sono distinte nelle seguenti parti:

a) parte I - spese per l'attività dell'Agenzia;

b) parte II - spese per contabilità speciali.

2. Nella parte I le spese sono ripartite nelle seguenti funzioni-obiettivo:

a) funzione-obiettivo 1 - organizzazione e servizi generali;

b) funzione-obiettivo 2- interventi in materia di previdenza integrativa;

c) funzione-obiettivo 3 - interventi in materia di assistenza;

d) funzione-obiettivo 4 - altri interventi;

e) funzione-obiettivo 5 - investimenti finanziari;

f) funzione-obiettivo 6 - oneri non ripartibili.

3. Per ogni funzione-obiettivo le spese possono essere ripartite in aree omogenee.

4. Nell'ambito di ciascuna area omogenea — o di ciascuna funzione-obiettivo, se non è operata la suddivisione in aree omogenee — e nell'ambito delle partite di giro, le spese sono ripartite in unità previsionali di base. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle spese; sono articolate in uno o più capitoli nel documento tecnico di cui all'art. 8, comma 8.

5. In una stessa unità previsionale di base non possono essere incluse spese correnti, spese in conto capitale e spese attinenti al rimborso di prestiti, né spese riferite a più categorie economiche, secondo la riclassificazione di cui al comma 7, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento di contabilità della Provincia, richiamato al comma 6 dell'art. 8.

6. Nella parte II le spese si riferiscono alle partite di giro.

7. Le spese sono riclassificate in titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di spese in conto capitale, di spese attinenti al rimborso di prestiti e di spese per contabilità speciali, in sezioni secondo l'analisi funzionale ed in categorie secondo l'analisi economica, in corrispondenza alle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. In allegato al bilancio di previsione sono riportati i riassunti delle sezioni e delle categorie per titolo e un riepilogo per titoli.

Art. 14.

Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo è redatto in termini di competenza, per parti e macro aree, per le entrate, nonché per parti e funzioni-obiettivo, per le spese.

Art. 15.

Fondo di riserva per spese obbligatorie di ordine

1. Nel bilancio e nel documento tecnico è iscritto, tra gli stanziamenti di competenza delle spese correnti, un fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine.

2. Con atto del presidente, immediatamente esecutivo, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti, dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio o di ordine.

3. Fra le spese obbligatorie rientrano in ogni caso gli oneri per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa, nonché quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, ai capitoli di provenienza ovvero in appositi capitoli, nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

4. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al bilancio.

5. È in ogni caso vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva di cui al presente articolo.

6. Le variazioni di cui al presente articolo, ai capitoli del documento tecnico, sono automaticamente riferite anche alle unità previsionali di base nelle quali gli stessi capitoli sono compresi.

Art. 16

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel bilancio e nel documento tecnico è iscritto, tra gli stanziamenti di competenza delle spese correnti, un fondo di riserva per spese impreviste.

2. Con atto del presidente, immediatamente esecutivo, sono prelevate da tale fondo ed iscritte in aumento agli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa delle somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio relative ai capitoli di cui al comma 3, che riguardino spese non prevedibili al momento

della formazione del bilancio e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale.

3. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al bilancio di previsione.

4. È in ogni caso vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva di cui al presente articolo.

5. Le variazioni di cui al presente articolo, ai capitoli del documento tecnico, sono automaticamente riferite anche alle unità previsionali di base nelle quali gli stessi capitoli sono compresi.

6. Al rendiconto generale dell'Agenzia è allegato un elenco degli atti di cui al comma 2 con i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 17.

Variazioni al bilancio ed al documento tecnico

1. Le variazioni al bilancio di previsione ed al documento tecnico, diverse da quelle di cui agli articoli 15 e 16, sono adottate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del dirigente, fermo restando l'equilibrio del bilancio a norma dell'art. 10.

2. Sono immediatamente esecutive le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti:

a) gli storni tra capitoli compresi nella medesima unità previsionale di base;

b) gli storni tra capitoli aventi caratteristiche di omogeneità, anche in base alla legge che li disciplina, anche se compresi in diverse unità previsionali di base, riportati in apposito elenco allegato al bilancio di previsione;

c) le variazioni di uguale importo, sia in entrata che in uscita, relative alla parte II (entrate e spese per contabilità speciali);

d) le variazioni di uguale importo, sia in entrata che in uscita, limitatamente ai movimenti a carattere temporaneo, relativi al realizzo di investimenti finanziari di cui all'art. 47 ed all'effettuazione degli stessi investimenti finanziari.

3. Le variazioni di bilancio di cui al comma 2 possono riguardare sia le previsioni di competenza dell'esercizio finanziario in corso, sia quelle degli anni successivi di validità del bilancio pluriennale.

4. L'approvazione del bilancio e delle sue variazioni da parte della giunta provinciale, comporta pure l'autorizzazione ad effettuare gli storni e le altre variazioni di cui al comma 2.

5. Le variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di amministrazione, diverse da quelle di cui al comma 2, sono trasmesse per l'approvazione, entro quindici giorni dall'adozione, alla giunta provinciale, tramite il servizio competente in materia.

6. Le variazioni di cui al presente articolo, ai capitoli del documento tecnico, sono automaticamente riferite anche alle unità previsionali di base nelle quali gli stessi capitoli sono compresi.

Art. 18.

Assestamento del bilancio

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del dirigente, adotta l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente, nonché ad ogni altra variazione che risulti opportuna, entro i limiti di equilibrio del bilancio di cui all'art. 10. L'assestamento del bilancio è trasmesso alla giunta provinciale per l'approvazione, entro quindici giorni dall'adozione, tramite il servizio competente in materia.

Art. 19.

Divieto di indebitamento

1. All'Agenzia è vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, fatta salva l'assunzione di anticipazioni di cassa.

Art. 20.

Anticipazioni di cassa

1. All'assunzione di anticipazioni di cassa, a termini delle norme sul servizio di tesoreria dell'Agenzia, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione.

2. Il Consiglio di amministrazione dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro del bilancio e del documento tecnico, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 17.

Art. 21.

Esercizio e gestione provvisori

1. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nell'ipotesi in cui non sia stato presentato il disegno di legge di approvazione del bilancio della Provincia.

2. L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio e documento tecnico approvati e loro variazioni.

3. La gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni frazionati in dodicesimi.

4. Qualora il bilancio adottato dal Consiglio di amministrazione non sia esecutivo, nelle more dell'approvazione da parte della giunta provinciale, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo in ragione di mese delle sole spese obbligatorie previste da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spesa non suscettibile di impegni frazionati in dodicesimi.

5. Resta salvo quanto disposto dall'art. 35, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'art. 47 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, in tema di competenza della giunta provinciale a stabilire ulteriori modalità e limiti all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio ed in tema di adeguamento dei documenti contabili dell'Agenzia.

Art. 22.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni.

Art. 23.

Procedure informatiche

1. I termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili previste dalla legge di contabilità della Provincia, si applicano all'Agenzia, anche in deroga a specifiche disposizioni del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalle direttive di cui al comma 2 dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, introdotto dall'art. 49 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'AGENZIA

Art. 24.

Stadi delle entrate

1. Tutte le entrate dell'Agenzia passano per i seguenti stadi:

- a) accertamento;
- b) riscossione;
- c) versamento.

2. Questi stadi per talune entrate possono essere simultanei.

Art. 25.

L'accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Agenzia appura la ragione del credito e l'identità del debitore ed iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni della Provincia o di altri enti pubblici l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi.

3. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza.

4. Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.

5. In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

6. Per la prenotazione delle entrate si applica l'art. 34.

Art. 26.

La riscossione delle entrate

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo all'Agenzia tramite il tesoriere od altro soggetto a ciò autorizzato e l'Agenzia stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso, anche cumulativi, a firma del dirigente dell'Agenzia.

3. Gli incassi che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in conto residui.

4. Gli ordinativi di incasso contengono le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
- b) l'anno ed il capitolo del documento tecnico cui l'entrata va imputata;
- c) l'identità del debitore o dei debitori a carico dei quali viene effettuata la riscossione;
- d) l'oggetto e la causale dell'entrata;
- e) la somma da riscuotere, scritta in lettere e in cifre;
- f) la data di emissione.

5. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal dirigente.

6. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco, debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

7. In ogni caso il tesoriere non può ricusare la riscossione delle somme che, anche in mancanza di ordinativo di incasso, vengono pagate in favore dell'Agenzia.

8. Dette somme sono immediatamente accreditate in conto, fino alla conferma da parte dell'Agenzia, con la conseguente emissione dell'ordinativo di incasso.

Art. 27.

Il versamento delle entrate

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa dell'Agenzia.

2. Il tesoriere provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta di incasso, in base alle disposizioni sul servizio di tesoreria.

3. Le somme di spettanza dell'Agenzia, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori, sono integralmente versate al tesoriere entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni.

4. Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.

5. Il tesoriere comunica giornalmente all'Agenzia i versamenti effettuati; la stessa provvede alla loro registrazione ed imputazione ai competenti capitoli del documento tecnico.

Art. 28.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. Il Consiglio di amministrazione può disporre, attenendosi ad eventuali criteri stabiliti dalla giunta provinciale, la rinuncia alla riscossione di entrate, quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro lo stesso limite massimo fissato per la Provincia in base all'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 29.

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse dalle assegnazioni di enti pubblici, si applica la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

2. La procedura di cui al comma 1 è attivata dal servizio entrate e credito della Provincia, su segnalazione del dirigente dell'Agenzia.

3. Le somme recuperate con la procedura di cui al comma 1 sono introitate nel bilancio della Provincia. Qualora si tratti di somme relative a leggi regionali le cui funzioni sono esercitate dall'Agenzia, delle stesse somme si tiene conto nelle rendicontazioni alla Regione, previste dalle medesime leggi regionali.

4. Le eventuali spese per la riscossione coattiva non recuperate dal debitore, sono assunte a carico della Provincia, ai sensi del comma 7 dell'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

5. Qualora un soggetto, escluso lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento, abbia nei confronti dell'Agenzia un debito giunto a scadenza, il Consiglio di amministrazione o il dirigente dell'Agenzia, secondo la rispettiva competenza, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del Codice civile, possono disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che l'Agenzia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Negli altri casi può essere disposta la sospensione dei pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Art. 30.

Riscossione rateale di entrate

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere, su richiesta del debitore, la rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di crediti dell'Agenzia, quando ricorrano gravi e motivate circostanze.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per ritardato pagamento, sulla base di un tasso annuo semplice pari al tasso applicato dal tesoriere dell'Agenzia sulle giacenze di cassa della stessa, al momento della richiesta del debitore.

3. Qualora l'indebito sia causato da errore d'ufficio il recupero delle somme avviene, ove possibile, mediante riduzione degli eventuali benefici economici spettanti al debitore in misura e per un numero di rate da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione in relazione all'importo da recuperare e alle condizioni economiche dello stesso debitore, senza maggiorazioni per interessi. Se tale compensazione non è possibile, al debitore può essere concessa la rateizzazione senza maggiorazioni per interessi secondo i predetti criteri.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, il residuo ammontare del credito è riscosso in unica soluzione.

5. Sono comunque fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 31.

Ricognizione dei residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate entro il 31 dicembre e quelle riscosse e versate entro la stessa data.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente, in sede di adozione del conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, entro il 31 marzo di ogni anno provvede alla classificazione dei crediti in:

- a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
- b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
- c) crediti riconosciuti inesigibili.

3. I crediti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere riportati nelle scritture. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture ed annullati dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione motivata.

4. Tutte le somme iscritte fra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV

GESTIONE DELLE SPESE DELL'AGENZIA

Art. 32.

Stadi della spesa

1. Tutte le spese dell'Agenzia passano per i seguenti stadi:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

2. Tali stadi possono essere simultanei.

Art. 33.

Impegni di spesa

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Agenzia in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.

2. Costituiscono impegno di spesa, anche senza l'adozione di uno specifico atto di impegno, le eventuali somme che l'Agenzia deve restituire alla Regione o alla Provincia, in conseguenza del mancato utilizzo delle somme riscosse.

3. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio dell'Agenzia sono adottati entro il termine dell'esercizio, nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza del bilancio dell'anno in corso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

4. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le prestazioni economiche continuative spettanti a scadenza fissa e per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, anche relativamente al versamento delle ritenute operate, contabilizzate nelle partite di giro.

5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta, nei limiti degli stanziamenti previsti su ciascun anno dal bilancio pluriennale, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

6. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza dagli esercizi successivi, alle condizioni previste dal comma 3, ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.

7. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza nel corso del medesimo.

8. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, il dirigente o il funzionario addetto alla trattazione degli affari contabili, se esiste, provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche della eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

9. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, il dirigente o il funzionario addetto alla trattazione degli affari contabili, se esiste, provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

Art. 34.

Registrazione contabile

1. Le deliberazioni e gli altri atti dai quali conseguono o dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa sul bilancio dell'Agenzia, sono visti dal dirigente della stessa, quale attestazione della loro conformità alla legge ed al presente regolamento e quale attestazione di avvenuta registrazione contabile.

2. Ogni atto successivo è pure visto dal dirigente, per le medesime finalità di cui al comma 1.

3. Per gli atti di competenza del dirigente dell'Agenzia, la sottoscrizione da parte dello stesso attesta anche l'avvenuta verifica e registrazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 35.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto o di prossima scadenza. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

2. Nel caso di spese derivanti da forniture di beni e servizi, non può procedersi alla liquidazione della spesa, se non previo accertamento dell'avvenuta consegna o prestazione e dell'iscrizione in inventario dei beni durevoli.

3. Alla liquidazione delle spese, salvo nei casi di cui ai commi 4 e 5, provvede il dirigente dell'Agenzia.

4. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dagli stessi funzionari.

5. Nel caso di spese già predeterminate nell'atto di impegno, sia con riferimento all'importo, sia al beneficiario, sia alle eventuali scadenze, si può procedere all'emissione del titolo di pagamento, senza necessità di uno specifico atto di liquidazione.

6. Chi dispone la liquidazione assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per la liquidazione stessa, in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi.

Art. 36.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

2. Prima di provvedere alla predisposizione dei titoli di spesa di cui al comma 1, si provvede alla verifica della regolarità degli atti di cui all'art. 35, salvo nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, della conformità degli stessi agli atti di impegno e della sussistenza di sufficiente disponibilità sul volume complessivo dei pagamenti autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

3. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a L. 20.000. In tal caso il dirigente o il funzionario addetto alla trattazione degli affari contabili, se esiste, provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili.

4. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua, per ciascun esercizio finanziario.

5. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente dell'Agenzia.

6. I titoli di spesa contengono le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;

b) l'anno ed il capitolo del documento tecnico cui il pagamento va imputato;

c) il creditore o i creditori ed eventualmente chi per essi sia legalmente autorizzato rilasciare quietanza;

d) la causale del pagamento;

e) la somma da pagare, scritta in lettere e in cifre;

f) le modalità di estinzione del titolo;

g) l'eventuale scadenza;

h) gli estremi delle deliberazioni o di altro titolo valido, in forza del quale il mandato è emesso;

i) la data di emissione;

j) gli eventuali ulteriori elementi richiesti da norme in vigore.

7. Le disposizioni sugli arrotondamenti previste dalle norme dello Stato in materia si applicano nel caso che l'estinzione avvenga da parte del tesoriere con pagamento diretto al creditore.

8. I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal dirigente dell'Agenzia.

9. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco, debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

Art. 37.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

2. La documentazione della spesa è conservata agli atti per non meno di dieci anni dal termine dell'esercizio cui i pagamenti si riferiscono, ovvero per periodi maggiori, se previsti da altre disposizioni.

Art. 38.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

1. Il pagamento di qualsiasi spesa, è fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dall'art. 36, salvo quanto stabilito dall'art. 41 per i funzionari delegati e dall'art. 42 per il servizio economale.

2. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per le spese di importi e scadenze predeterminati.

3. I pagamenti di cui al comma 2 sono effettuati dal tesoriere alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alla comunicazione all'Agenzia con le modalità stabilite nelle norme sul servizio di tesoreria.

4. I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati, sono estinti dal tesoriere, con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori e salvo che la legge o norme regolamentari dispongano diversamente, in uno dei modi seguenti:

a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche;

b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;

c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;

d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento e spese a carico del destinatario;

e) vaglia postale, con tasse e spese a carico del destinatario.

5. I titoli di spesa di importo superiore a L. 8.000.000, ovvero all'eventuale minore importo stabilito dalla giunta provinciale ai sensi del sesto comma dell'art. 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 come inserito con l'art. 53, comma 2, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono emessi con la clausola da estinguersi secondo uno dei modi previsti dalle lettere b) e c) del comma 4.

6. La disposizione del comma 5 non si applica quando i limiti di importo sono superati per effetto della corresponsione cumulativa di somme dovute periodicamente e spettanti anche per periodi arretrati.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può stabilire che le disposizioni del comma 5 non si applichino in particolari casi, specificamente individuati con il medesimo provvedimento.

7. I titoli di pagamento accreditati o commutati in uno dei modi indicati al comma 4 si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.

8. In luogo della quietanza del creditore sono annotate sul titolo di pagamento o allo stesso sono allegate le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti in dichiarazioni del tesoriere recanti gli estremi dell'operazione ovvero nell'avviso di ricevimento dell'assegno circolare.

9. Per i pagamenti a favore di banche o istituti di credito, la forma normale di estinzione dei titoli di pagamento è quella di accreditamento sui conti correnti interbancari, anche se non risultante dal titolo stesso.

10. Il tesoriere provvede all'estinzione dei titoli di spesa, con le modalità di cui alla lettera a) del comma 4, anche se nel titolo sono indicate modalità diverse, qualora risulti infruttuosa l'estinzione nel modo indicato sul titolo stesso.

11. Per i pagamenti di spese a scadenze fisse è consentita l'emissione dei titoli di spesa in via anticipata, per l'espletamento delle procedure, rispetto alla scadenza indicata su titoli stessi, con il vincolo per il tesoriere di effettuare il pagamento non prima della scadenza o, nel caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilità e valuta il giorno della scadenza stessa.

12. Al fine di consentire al tesoriere l'estinzione entro l'esercizio finanziario dei titoli di spesa a scadenza fissa, per i quali l'erogazione è prevista tra il 16 ed il 31 del mese di dicembre, il relativo pagamento può essere anticipato per il tempo necessario, comunque non anteriormente al quindicesimo giorno dello stesso mese di dicembre.

Art. 39.

Pagamento di spese obbligatorie per il funzionamento dell'Agenzia

1. Il pagamento delle spese relative ad utenze, imposte, tasse e contributi obbligatori, nonché di altre spese a carattere obbligatorio per il funzionamento dell'Agenzia, con pagamento a scadenza fissa, individuate con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere disposto con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione approva programmi periodici di spesa, secondo quanto disposto dalla legislazione che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, fissando criteri e modalità per la gestione delle spese medesime.

3. Il dirigente dell'Agenzia comunica al tesoriere della stessa gli elementi identificativi e trasmette la documentazione relativa alle utenze ed alle altre spese ricomprese nei programmi di cui al comma 2 ed autorizza il tesoriere all'effettuazione dei pagamenti. Il tesoriere, secondo le modalità ed i criteri fissati con la convenzione che regola il servizio di tesoreria, provvede al pagamento delle spese.

4. Periodicamente il tesoriere invia all'Agenzia l'elenco dei pagamenti effettuati. Il dirigente dell'Agenzia, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvede, in corrispondenza agli impegni assunti con i programmi periodici, alla predisposizione dei documenti per la liquidazione delle spese ed alla predisposizione dei mandati di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha già addebitato all'Agenzia.

Art. 40.

Riscontro dei pagamenti

1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario si provvede al riscontro dei pagamenti disposti dall'Agenzia e di quelli effettivamente compiuti dal tesoriere.

2. I mandati di pagamento ed i ruoli di spesa fissa non estinti sono trasmessi dal tesoriere all'Agenzia entro il 31 gennaio di ogni anno, con apposita nota dei titoli stessi, contenente le indicazioni atte ad individuarli. I predetti titoli sono annullati per le parti inestinte o estinte con le modalità previste al comma 3.

3. I mandati di pagamento ed i ruoli di spesa fissa non completamente estinti al termine dell'esercizio, possono essere estinti mediante emissione, da parte dell'Agenzia, di ordinativo di incasso, per l'ammontare di tali poste, a favore del capitolo delle partite di giro appositamente previsto nel documento tecnico tra le entrate del-

l'esercizio in corso. Al pagamento di tali somme si provvede mediante mandati diretti a carico del corrispondente capitolo del documento tecnico del medesimo esercizio finanziario, appositamente previsto tra le spese per partite di giro.

Art. 41.

Funzionari delegati

1. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare presso la tesoreria dell'Agenzia aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati, scelti tra il personale assegnato all'Agenzia anche comandato da altre amministrazioni, per il pagamento delle spese per le quali sia motivata la necessità o l'opportunità di ricorrere al funzionario delegato.

2. Per la disciplina dei funzionari delegati si applicano le disposizioni degli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del regolamento previsto dall'art. 65 della medesima legge, intendendosi sostituiti agli organi e strutture della Provincia quelli dell'Agenzia, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. I rendiconti dei funzionari delegati sono trasmessi al Consiglio di amministrazione che, dopo aver provveduto al riscontro amministrativo-contabile, li approva dando al funzionario delegato scarico delle somme erogate.

Art. 42.

Servizio economale

1. Il Consiglio di amministrazione può disporre l'istituzione di un servizio di economato per provvedere alle minute spese, il cui singolo ammontare sia comunque non superiore a L. 200.000 nonché alle altre spese, anche di importo superiore, individuate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, il cui pagamento rivesta carattere di urgenza e indifferibilità e per le quali non sia possibile o non sia opportuno utilizzare la forma dell'apertura di credito a favore del funzionario delegato. Il suddetto limite può essere modificato con deliberazione della giunta provinciale.

2. Per la disciplina del servizio economale, si applicano le disposizioni dell'art. 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del regolamento previsto dal quinto comma del medesimo articolo, intendendosi sostituiti agli organi e strutture della Provincia quelli dell'Agenzia.

Art. 43.

Atti ineseguibili

1. Il dirigente dell'Agenzia nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo, qualora non ritenga, per specifici motivi, di apporre il visto su un atto di impegno di spesa o di accertamento di entrata o di dare corso ad una ordinazione di pagamento e qualora non sia possibile provvedere alla regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica, restituisce con le osservazioni e con l'eventuale indicazione di soluzioni alternative i relativi provvedimenti al presidente dell'Agenzia.

2. Il presidente, con motivato provvedimento scritto, può ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

3. Di tutti gli ordini, di cui al comma 2, è data notizia al collegio dei revisori dei conti.

4. L'ordine scritto non può essere dato quando si tratta di spesa che eccede la somma stanziata al relativo capitolo del documento tecnico, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure quando il pagamento sia riferibile ai residui anziché alla competenza o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 44.

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi relativi a capitoli inseriti nella parte I del bilancio (spese per l'attività dell'Agenzia) possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 33, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorché il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

5. Per il pagamento delle somme per spese correnti, eliminate dal conto dei residui a norma del comma 4, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono essere iscritte nel bilancio di previsione apposite unità previsionali di base e nel documento tecnico apposti capitoli. All'integrazione degli stanziamenti di tali unità previsionali di base e capitoli si provvede ai sensi dell'art. 15, sempreché non trovi applicazione il comma 7.

6. Ferma restando la competenza del presidente per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto, sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

7. In alternativa a quanto stabilito al comma 5, qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli corrispondenti a quelli di provenienza sussistono sufficienti disponibilità, i residui perenti possono essere pagati direttamente, previa autorizzazione del presidente, senza necessità di ulteriori atti di impegno a carico dei predetti capitoli.

8. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, la procedura di cui ai commi 5 e 6 può essere attivata anche successivamente al pagamento dei residui perenti, entro i limiti dei pagamenti disposti in base al comma 7.

Art. 45

Determinazione e ricognizione dei residui passivi

1. Il Consiglio di amministrazione determina con proprie deliberazioni, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del documento tecnico, relativo alla gestione di competenza dell'esercizio immediatamente precedente. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento è contestuale all'impegno o trattasi comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti indicati ai commi 1 o 2 dell'art. 33.

2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1.

3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti è disposto annualmente, in sede di rendiconto generale.

4. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

CAPO V

INVESTIMENTI FINANZIARI

Art. 46.

Attuazione degli investimenti finanziari

1. Le disponibilità di cassa sono impiegate in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi ed altri valori mobiliari e attività finanziarie, aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, ivi incluso il versamento alla tesoreria della Provincia, per far fronte a temporanee esigenze di liquidità della Provincia stessa.

2. La giunta provinciale provvede all'emanazione di direttive concernenti gli investimenti finanziari di cui al comma 1 e le modalità di valutazione degli stessi, tenendo conto anche delle politiche di incentivazione della Provincia, attivate mediante agevolazioni alla

contrazione di mutui. Le direttive della giunta provinciale precisano le tipologie di investimento, la loro composizione e quant'altro necessario.

3. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle direttive di cui al comma 2, stabilisce quanto necessario per gli investimenti finanziari, previa determinazione delle modalità alle quali attenersi.

Art. 47.

Gestione degli investimenti finanziari nel bilancio dell'Agenzia

1. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'Agenzia utilizza appositi conti correnti e conti di deposito titoli in amministrazione, presso l'istituto di credito tesoriere dell'Agenzia.

2. I fondi liquidi da utilizzare per gli investimenti finanziari affluiscono ai conti correnti di cui al comma 1 o mediante mandati di pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia, con imputazione a capitoli inclusi nell'apposita funzione-obiettivo di cui all'art. 13, comma 2, ovvero mediante l'accredito sui conti stessi dei proventi e delle somme derivanti dai realizzazioni degli investimenti finanziari.

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 sono addebitati i costi degli investimenti finanziari, incluse le eventuali commissioni ed oneri accessori.

4. Sui conti correnti di cui al comma 1 sono pure addebitate le somme prelevate dagli stessi conti, per essere introitate nel bilancio dell'Agenzia, in capitoli dell'apposita macro-area di cui all'art. 12, comma 2.

CAPO VI

RENDICONTO GENERALE DELL'AGENZIA

Art. 48.

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione dell'Agenzia sono dimostrati nel rendiconto generale annuale.

2. Il rendiconto generale, comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

3. Lo schema di rendiconto generale, redatto dal dirigente, è presentato entro il 31 marzo al collegio dei revisori dei conti per l'esame di cui all'art. 12, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, richiamato dall'art. 35, comma 7, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

4. I revisori dei conti fanno pervenire all'Agenzia, entro il 20 aprile, la loro relazione sul rendiconto generale. Copia della stessa è immediatamente trasmessa ai componenti del Consiglio di amministrazione.

5. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il rendiconto generale è trasmesso alla giunta provinciale tramite il servizio competente in materia entro quindici giorni dall'adozione, unitamente agli allegati di cui all'art. 51.

Art. 49.

Conto finanziario

1. Il conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, riportate nel bilancio di previsione. Il conto del bilancio è articolato analiticamente per capitoli del documento tecnico, i quali sono poi aggregati per unità previsionali di base del bilancio annuale di previsione.

2. Per ogni capitolo di entrata del documento tecnico sono indicati:

- a) l'ammontare dei residui attivi iniziali, come accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- e) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

f) l'ammontare delle entrate riaccertate nell'esercizio sulla gestione dei residui;

g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio sulla gestione di competenza, al netto di eventuali riduzioni;

h) la somma dei riaccertamenti ed accertamenti, di cui alle lettere f) e g);

i) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto all'ammontare dei residui attivi iniziali;

j) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto all'ammontare delle previsioni finali di competenza;

k) la somma delle eccedenze di entrate e, distintamente, delle minori entrate accertate, di cui alle lettere i) e j);

l) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

m) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio sulla gestione di competenza;

n) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

3. Per ogni capitolo di spesa del documento tecnico sono indicati:

a) l'ammontare dei residui passivi iniziali, come accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

b) le previsioni finali di competenza;

c) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

e) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

f) l'ammontare degli impegni, riaccertati nel corso dell'esercizio, sulla gestione dei residui;

g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio sulla gestione di competenza, al netto delle eventuali riduzioni;

h) la somma degli impegni riaccertati ed assunti, di cui alle lettere f) e g);

i) le economie rispetto all'ammontare dei residui passivi iniziali;

j) le economie rispetto all'ammontare delle previsioni finali di competenza;

k) la somma delle economie di cui alle lettere i) e j);

l) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

m) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio sulla gestione di competenza;

n) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

4. Per ogni unità previsionale di base delle entrate del bilancio di previsione sono indicate le somme degli importi di cui alle lettere b), d), g), j) ed m) del comma 2, dei capitoli di entrata facenti parte della medesima unità previsionale di base.

5. Per ogni unità previsionale di base delle spese del bilancio di previsione sono indicate le somme degli importi di cui alle lettere b), d), g), j) ed m) del comma 3, dei capitoli di spesa facenti parte della medesima unità previsionale di base.

6. Al conto finanziario è allegato un prospetto riportante, per ogni capitolo del documento tecnico, le variazioni alle previsioni di competenza apportate nel corso dell'esercizio.

7. Al conto finanziario è pure allegato un ulteriore prospetto riportante, per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione, la somma algebrica delle variazioni di cui al comma 6, apportate ai capitoli facenti parte della medesima unità previsionale di base.

Art. 50.

Conto del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) gli investimenti finanziari di cui al capo V;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al conto del patrimonio è allegato un prospetto analitico riportante la situazione di ciascun investimento finanziario, con indicazione delle variazioni intervenute durante l'anno, in quantità ed in valore, dei singoli proventi, dei valori all'inizio ed alla fine dell'anno, dei criteri di valutazione utilizzati.

4. Il prospetto di cui al comma 3 è firmato dal tesoriere, quale attestazione di concordanza con le proprie scritture contabili.

Art. 51.

Allegati al rendiconto generale

1. Alla deliberazione di approvazione del rendiconto generale sono allegati:

a) una relazione generale illustrativa delle risultanze conseguite nell'esercizio; detta relazione evidenzia le entità di realizzazione degli interventi previsti dalle diverse normative relative alle funzioni dell'Agenzia, anche ai fini della rendicontazione alla Regione dell'esercizio di funzioni delegate dalla stessa; nella relazione sono pure illustrati i risultati degli investimenti finanziari; la relazione illustrativa contiene anche uno o più prospetti che evidenziano la corrispondenza tra gli accertamenti relativi alle assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli impegni sui capitoli corrispondenti a dette assegnazioni e le eventuali differenze da riutilizzare nell'anno successivo.

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 52.

Risultanze finali dell'esercizio

1. Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto finanziario redatto a norma dell'art. 49.

2. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere dell'Agenzia;

b) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

3. Il conto finanziario contiene un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 2, firmato dal presidente e dal dirigente e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere, quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Abrogazioni e decorrenza di applicazione

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi successivi, sono abrogati il «Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa» e le successive modificazioni ed integrazioni, emanate con i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 8-6/Leg.;

b) decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1995, n. 3-17/Leg.;

c) decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1997, n. 4-48/Leg.

2. Le disposizioni del presente regolamento, relative al bilancio di previsione, si applicano a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999.

3. Le disposizioni del presente regolamento, relative al rendiconto generale, si applicano a partire dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1999. Per il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1.

99R0054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 in virtù del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», ed in particolare l'art. 57;

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24: Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia; approvato con D.P.G.P. n. 15938 di data 13 novembre 1992;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11003 di data 9 ottobre 1998 recante ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24: Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»;

Decreta:

Di emanare le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 14 ottobre 1998

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro n. 1, foglio n. 17.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA».

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16/69/Leg. è sostituito dai seguenti: «Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di uccelli, appartenenti alla fauna autoctona, possono riguardare esclusivamente le famiglie dei fringillidi propriamente detti, degli emberizidi, dei ploceidi, dei turdidi, dei columbidi, nonché l'allodola. Possono altresì essere autorizzati allevamenti di rapaci idonei all'esercizio della falconeria, al solo fine di allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Richiami vivi*). — 1. Ogni cacciatore può detenere non più di 10 soggetti per ciascuna delle specie elencate al comma 1 dell'art. 32, fino a un massimo complessivo di 40 soggetti.

2. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile che riporti il numero progressivo nonché l'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale con propria deliberazione.

3. I richiami privi di anello inamovibile posseduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare possono essere detenuti e usati previa denuncia degli stessi al servizio faunistico, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1998 secondo il modello predisposto dallo stesso servizio. In ogni caso a partire dal 1° luglio 1999 tutti i predetti richiami vivi detenuti devono essere muniti di anello inamovibile, in conformità alla disciplina stabilita ai sensi del comma 2.

4. La tipologia e le dimensioni delle gabbie da utilizzarsi per il trasporto e l'uso venatorio dei richiami vivi devono corrispondere a quelle stabilite con propria deliberazione della giunta provinciale su proposta del comitato faunistico provinciale, tenuto conto delle direttive fornite a riguardo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. È vietata la vendita di uccelli di cattura, provenienti da impianti della cui autorizzazione siano titolari le amministrazioni pubbliche, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».

Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16/69/Leg. la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «quadriennale».

98R0968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1998, n. 30-102/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, emanato con D.P.G.P. n. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993 e modificato con D.P.G.P. n. 2/107/Leg. del 9 febbraio 1994 in materia di utilizzo extrascolastico di spazi, attrezzature e strutture scolastiche di competenza della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.G.P. n. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993, modificato con D.P.G.P. n. 2-107/Leg. del 9 febbraio 1994 in materia di utilizzo extrascolastico di spazi, attrezzature e strutture scolastiche di competenza della Provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, articoli 53 e 54 n.1;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9542 del 4 settembre 1998;

Decreta:

1. Il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 recante «Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero», emanato con D.P.G.P. n. 21-100/Leg. del 26 novembre 1993 e modificato con D.P.G.P. n. 2-107/Leg. del 9 febbraio 1994 è integrato con l'introduzione dell'art. 5-bis come di seguito specificato:

«Art. 5-bis.

Convenzioni

1. La provincia può stipulare convenzioni con altri enti per l'utilizzo extrascolastico delle strutture di sua competenza.

2. Le convenzioni disciplinano le modalità e le condizioni d'uso e stabiliscono i reciproci obblighi di pagamento ovvero di prestazioni di servizi, garantendo lo svolgimento in condizioni ottimali delle attività didattiche a cui le strutture sono destinate.

3. Per quanto non diversamente disposto a garanzia della didattica ai sensi del comma precedente l'utilizzo è subordinato esclusivamente al rispetto delle caratteristiche e delle destinazioni delle singole strutture».

2. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 ottobre 1998

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1, foglio n. 7.*

98R0969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 dicembre 1998)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., come sostituito dall'art. 28 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 12288 del 6 novembre 1998 avente ad oggetto «Regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico»;

Vista la direttiva n. 98/34/CE, che codifica la direttiva 83/189/CEE, concernente una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Decreta:

di emanare il regolamento per l'esecuzione dell'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 24.*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 10 DEL TULP IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO DEI COMBUSTIBILI AVENTI RILEVANZA AI FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. In coerenza con le indicazioni del piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, il presente regolamento disciplina le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nel territorio della provincia di Trento, nel rispetto della direttiva 98/34/CE, che codifica la direttiva 83/189/CEE concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

CAPO II

COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE

Art. 2.

Definizione

1. I combustibili per uso industriale sono quelli utilizzati negli impianti industriali e negli impianti termici inseriti in un ciclo industriale (impianti produttivi e misti), disciplinati dal titolo II della parte I del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., come da ultimo modificato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, ovvero negli impianti e attività indicati nel punto 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, recante atto di indirizzo e coordinamento delle regioni.

Art. 3.

Combustibili convenzionali consentiti

1. Negli impianti di cui all'art. 2 è consentito l'uso dei seguenti combustibili convenzionali:

- a) combustibili gassosi (metano e simili);
- b) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi del petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;
- c) biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994;
- d) legna tal quale e carbone di legna;
- e) olio combustibile ed altri distillati pesanti del petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

f) olio combustibile ed altri distillati pesanti del petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 15% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

g) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35% in peso;

h) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;

2. Per l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettere e), f), g) ed h), deve essere acquisita specifica autorizzazione del comune territorialmente competente.

3. Negli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW per ciascuna unità è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettere f), g) ed h).

4. Negli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 1 MW per ciascuna unità è altresì vietato l'impiego del combustibile di cui al comma 1, lettera e).

Art. 4.

Combustibili non convenzionali

1. Negli impianti di cui all'art. 2 è inoltre consentito l'impiego come combustibile dei rifiuti che possono formare oggetto delle operazioni di recupero in osservanza delle norme statali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con le limitazioni e prescrizioni ivi previste.

CAPO III

COMBUSTIBILI PER USO CIVILE

Art. 5.

Definizione

1. I combustibili per usi civili sono quelli utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, disciplinati dall'art. 8, comma 1, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e successive modificazioni.

2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti termici di cui al comma 1 quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti, anche se facenti parte di stabilimenti industriali o artigianali o in cui si esercitano attività produttive di qualsiasi genere;

b) riscaldamento di acqua calda sanitaria per utenze civili;

c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) forni da pane;

f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Art. 6.

Combustibili consentiti

1. Negli impianti termici di cui all'art. 5 è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) combustibili gassosi (metano e simili);

b) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi del petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;

c) biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994;

d) legna tal quale e carbone di legna;

e) rifiuti di origine vegetale di cui alla normativa statale richiamata all'art. 4, alle condizioni ivi previste;

f) olio combustibile ed altri distillati pesanti del petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm.

2. Per l'impiego del combustibile di cui al comma 1, lettera f), deve essere acquisita specifica autorizzazione del comune territorialmente competente.

3. Negli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 1 MW per ciascuna unità è vietato l'impiego del combustibile di cui al comma 1, lettera f).

4. Per gli impianti con potenza termica non superiore a 35 kW e per le stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è consentito inoltre l'uso di antracite, prodotti antracitosi e loro miscele, agglomerati di antracite (mattonelle, ovuli e simili) con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e un contenuto di materie volatili non superiore al 13% in peso.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera e), negli impianti termici destinati al riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti industriali ed artigianali, è consentito altresì l'uso dei combustibili non convenzionali indicati dalla normativa statale richiamata all'art. 4, se prodotti nello stesso luogo.

CAPO IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 7.

Casi speciali

1. Per motivate e specifiche esigenze, avuto riguardo ai possibili danni per l'ambiente, la giunta provinciale, su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare o vietare l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Trento.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Norme transitorie

1. Ferme restando le specifiche autorizzazioni di cui all'art. 7, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzano combustibili non ammessi ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 o per i quali il comune abbia motivatamente rigettato la richiesta di autorizzazione, dovranno essere adeguati entro il 30 settembre 2000, ove i combustibili utilizzati contengano zolfo in misura non superiore all'1% in peso, o entro il 1° gennaio 2000, ove i combustibili utilizzati contengano zolfo in misura superiore all'1% in peso.

2. I titolari degli impianti esistenti che già utilizzano combustibili per i quali è prescritta l'acquisizione di specifica autorizzazione comunale e che hanno potenza termica superiore alle soglie indicate agli articoli 3 e 6 devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre 1999.

Art. 9.

Autorizzazioni comunali

1. L'autorizzazione comunale prevista dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 2, e 8, comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previa valutazione delle condizioni e degli aspetti di cui al paragrafo 9.4.2) del Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 954 del 6 febbraio 1998, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione 10 marzo 1998, n. 11 - supplemento n. 1.

99R0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1998, n. 32-104/Leg.

Regolamento per l'istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 15 dicembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta:

1. È emanato il regolamento di esecuzione del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 concernente «Regolamento per l'istituzione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10», che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 23

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE AI CAPI DI ISTITUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 NOVEMBRE 1990, N. 29, COME SOSTITUITO DALL'ART. 83 DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10.

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, richiamato dall'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, così come modificato dall'art. 83, comma 1 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole a carattere statale della provincia di Trento di cui al comma 1 dell'art. 4.

Art. 2.

Obiettivi

1. I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni dirigenziali connesse al riconoscimento della piena autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I corsi sono organizzati con una metodologia che, valorizzando l'esperienza dei partecipanti, privilegia l'interattività, la ricerca-azione, la progettazione e l'autoformazione.

Art. 3.

Struttura, contenuti e durata della formazione

1. La formazione comprende:
 - a) attività d'aula, strutturata in un curriculum di base comune e in un curriculum elettivo;
 - b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita, confronti e scambi, progetto di «attività sul campo».
2. I contenuti e la struttura delle attività formative, che hanno una durata complessiva di 300 ore, sono indicati nel titolo I dell'allegato tecnico del presente regolamento.
3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai capi di istituto che si trovano nelle particolari posizioni di cui all'art. 25-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 sono indicati nel titolo II dell'allegato tecnico del presente regolamento e definiti di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.
4. L'attività del corso di formazione deve concludersi entro il 31 agosto 2000.

Art. 4.

Partecipazione ai corsi di formazione

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente regolamento i capi di istituto delle scuole a carattere statale della provincia di Trento di ogni ordine e grado di istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000.
2. I capi di istituto interessati alla frequenza dei corsi di formazione presentano alla Sovrintendenza scolastica provinciale apposita domanda corredata dal proprio curriculum professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento.
3. I capi di istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nell'art. 25-ter, comma 5 del decreto legislativo n. 29/1993 partecipano alle attività di formazione secondo le modalità indicate nel titolo II dell'allegato tecnico del presente regolamento e definiti di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.
4. L'effettiva partecipazione dei capi di istituto alle attività formative, con l'indicazione del percorso seguito, è attestata dalla Sovrintendenza scolastica provinciale in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, rilevate a cura dell'agenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa Sovrintendenza scolastica.
5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare un quinto della durata stabilita dall'art. 3 del presente regolamento per l'attività d'aula e un quinto per l'attività di confronto e scambio.
6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate, risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere l'obbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 29/1993.

7. I capi di istituto, al termine del percorso di formazione, possono richiedere, secondo forme e modalità che saranno stabilite nell'ambito delle attività ricomprese nell'art. 9, una certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire crediti professionali.

Art. 5.

Procedura per l'affidamento delle attività di formazione e individuazione dell'agenzia formativa

1. Il procedimento per l'aggiudicazione del servizio per i corsi di formazione dei capi di istituto al fine del conferimento della qualifica dirigenziale è disciplinato da un apposito bando redatto sulla base della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante la «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento», del decreto del Presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento"», nonché dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi e soggetti specializzati, anche tra loro associati o consorziati, i quali sono tenuti a presentare un progetto generale di formazione che sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

3. Il bando di cui al comma 1 fissa altresì i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono avvalersi dell'apporto dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento (I.P.R.A.S.E.) per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per la realizzazione delle attività formative che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma 8, può riguardare anche personale della scuola per un numero di ore non superiore a un quinto di quelle previste per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1a) del titolo I dell'allegato tecnico del presente regolamento.

5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di cui al comma 1 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, della capogruppo mandataria. Il bando prevede inoltre che deve essere specificamente indicata l'attività che ogni soggetto si impegna a fornire.

6. I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti soggettivi minimi di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al punto 1, lettera A del titolo III dell'allegato tecnico del presente regolamento; dovrà altresì essere verificata, ai sensi del punto 1, lettera B, dello stesso titolo III, la compatibilità del progetto generale di formazione con quanto indicato al titolo I dell'allegato tecnico.

7. Per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo la giunta provinciale nomina un'apposita commissione tecnica a supporto degli organi di gara.

8. I membri della commissione di cui al comma 7 non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano alla procedura concorsuale, né avere, a qualsiasi titolo, interessi comuni con gli stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative salvo quanto disposto dal comma 4.

9. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, il servizio di formazione è raggruppato in un unico lotto suddiviso in tre corsi composti di norma da quaranta corsisti.

Art. 6.

Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. Il servizio di formazione è affidato all'agenzia risultata prima nella graduatoria provinciale redatta al termine della procedura concorsuale, acquisita la necessaria documentazione e svolte le eventuali verifiche.

2. La provincia procede all'affidamento delle attività formative attraverso la stipulazione con l'agenzia affidataria del servizio di un contratto redatto secondo lo schema tipo allegato al bando di cui all'art. 5, comma 1.

3. Il contratto prevederà, tra l'altro, in particolare:

a) l'obbligo per l'agenzia affidataria di presentare il progetto esecutivo di cui al comma 4 entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto;

b) la disciplina dell'erogazione del corrispettivo da parte della Sovrintendenza scolastica provinciale nonché delle forme di garanzia da parte dell'agenzia affidataria;

c) le specifiche condizioni e modalità per consentire alla Sovrintendenza scolastica provinciale di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto.

4. Entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto l'agenzia affidataria dovrà presentare alla Sovrintendenza scolastica provinciale il progetto esecutivo dei corsi con l'indicazione del calendario delle varie attività formative, predisposto sulla base del progetto generale e tenendo conto del curriculum professionale dei capi di istituto.

5. La Sovrintendenza scolastica provinciale, con la consulenza del comitato tecnico provinciale di cui all'art. 7, verifica la coerenza del progetto esecutivo con il rispettivo progetto generale.

6. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5, l'agenzia viene chiamata a riformulare il progetto esecutivo sulla base delle indicazioni fornite dalla Sovrintendenza scolastica provinciale.

7. In caso di mancato o non conforme adeguamento, il progetto esecutivo non viene approvato e la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per la provincia.

8. I locali per lo svolgimento delle attività formative sono messi a disposizione dalla provincia; sono inoltre a carico della provincia gli oneri per le spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei capi di istituto, calcolati sulla base della vigente normativa di settore.

9. L'agenzia affidataria assume a diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantisce lo svolgimento delle attività formative secondo il progetto presentato.

Art. 7.

Comitato tecnico provinciale

1. La Sovrintendenza scolastica provinciale si avvale di un comitato tecnico, nominato dalla giunta provinciale, composto da cinque membri interni ed esterni all'amministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni.

2. I membri del comitato non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti del soggetto affidatario, né avere interessi comuni con lo stesso. I membri del comitato non possono, inoltre, a qualsiasi titolo, collaborare alla realizzazione dei corsi né partecipare in qualità di corsisti alla formazione.

3. Nell'esercizio della funzione consultiva di cui all'art. 6, comma 5, il comitato esprime un motivato parere in ordine al progetto esecutivo presentato dal soggetto affidatario.

4. Nell'assumere le sue determinazioni la Sovrintendenza scolastica provinciale può discostarsi dal parere espresso dal comitato, motivando le ragioni del dissenso.

Art. 8.

Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dall'agenzia affidataria sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui all'art. 5, comma 1, con il ricorso a soggetti specializzati e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione dell'adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneità delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati.

2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte del soggetto affidatario delle attività e nel rispetto della normativa vigente in materia, secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui all'art. 5, comma 1 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6.

3. Tali rendicontazioni saranno presentate alla Sovrintendenza scolastica provinciale cui spetterà il compito della loro verifica.

Art. 9.

Monitoraggio e valutazione

1. La provincia autonoma di Trento procede al monitoraggio, alla valutazione complessiva delle attività di formazione e alla verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

Art. 10.

Formazione del personale delle scuole non statali

1. Il personale preposto alla direzione delle scuole non statali della provincia di Trento, può partecipare in qualità di uditore, su richiesta degli enti gestori da inoltrare alla Sovrintendenza scolastica provinciale, alle attività formative previste dal presente decreto; gli oneri per le spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 11.

Finanziamento delle attività

1. La spesa relativa alla realizzazione delle attività previste dal presente regolamento grava sui competenti capitoli di bilancio della provincia autonoma di Trento per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

ALLEGATO TECNICO

TITOLO I

STRUTTURA E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA*Indicazioni generali*

Le attività di formazione d'aula ed in situazione non vanno intese come successione di elementi omogenei: possono intersecarsi per consentire contiguità tra approfondimento concettuale e applicazione, per utilizzare l'aula nella discussione e nel riesame attivo e critico delle esperienze dei partecipanti e per una continua correlazione con i contesti operativi di ciascun corsista.

Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l'assolvimento della frequenza dei corsi.

*1) Struttura**1a) Attività d'aula:*

Curricolo di base

Si caratterizza come attività comune di orientamento culturale sui processi in atto, che permetta lo studio, la riflessione e il confronto utili ad acquisire le competenze e le condivisioni sui significati dell'autonomia; viene strutturato prevedendo la composizione di gruppi di capi d'istituto provenienti da diversi gradi e ordini di scuola e costituisce la fase unitaria di socializzazione e di arricchimento delle conoscenze utili alla costruzione progressiva del ruolo dirigenziale.

Le unità di insegnamento-apprendimento hanno un carattere laboratoriale che interagisce sia con le esperienze pregresse dei partecipanti sia con il progetto di attività sul campo.

Il piano curricolare viene organizzato in attività afferenti alle tematiche comprese nelle tre aree formative indicate al punto 2a). Il tempo complessivo da dedicare alle attività di formazione relative al curricolo di base deve essere pari a novanta ore, così articolate:

settanta ore comuni;

venti ore di rinforzo su opzione dei corsisti.

Curricolo elettivo

Si caratterizza come attività di promozione di opportunità di approfondimento correlate a priorità istituzionali, con possibilità di opzione da parte dei corsisti; ogni corsista sceglie due aree formative tra quelle indicate al punto 2b), finalizzate all'approfondimento e alla ristrutturazione delle competenze in rapporto alle esigenze individuali e alla scuola di riferimento. La scelta di tali aree potrà differenziare i profili dei dirigenti scolastici arricchendoli di crediti formativi da utilizzare nella carriera in ordine ai diversi contesti professionali.

Le attività sono svolte per un monte di sessanta ore.

1b) Attività in situazione

Autoformazione assistita

L'attività viene attuata dai corsisti utilizzando materiali strutturati anche multimediali e opportunità di confronto in rete, per complessive quaranta ore.

Confronti - scambi

Le attività di confronto e scambio con scuole, aziende e servizi esterni hanno una durata di trenta ore e sono organizzate dai soggetti attuatori della formazione e possono riguardare anche realtà di province vicine e delle regioni straniere con cui la provincia ha rapporti di collaborazione.

Progetto di attività sul campo

Ogni corsista individua un progetto relativo ai profili dell'autonomia da sviluppare tra quelli già promossi o da promuovere all'interno del proprio istituto scolastico previa delibera degli organi collegiali. Il progetto può essere svolto anche in gruppo con forme di tutoring e di assistenza tecnica a cura dei soggetti attuatori della formazione.

Il progetto di attività è obbligatorio per tutti i soggetti in formazione e ha una durata complessiva di ottanta ore.

2) Contenuti

La strutturazione del corso deve rispondere alle esigenze formative esistenti sia sul versante nazionale sia concernenti la legislazione scolastica, l'organizzazione, l'ordinamento e le peculiarità specifiche della provincia autonoma di Trento.

2a) Curricolo di base: aree formative e tematiche

Progettare la scuola (riconoscimento del campo di azione della scuola):

la scuola e la trasformazione socioculturale nel contesto provinciale trentino, nazionale e internazionale;

i processi di insegnamento e apprendimento;

l'analisi disciplinare e la metadidattica;

la relazione nei processi formativi;

il lavoro per progetti;

la progettazione d'istituto in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato.

Assumere decisioni e responsabilità (acquisizione della competenza di fondo dell'autonomia):

i modelli e le azioni di razionalità decisionale e di condivisione; la relazione e la comunicazione tra i diversi soggetti dell'autonomia;

la valorizzazione delle risorse umane;

la decisione e l'etica della responsabilità;

la decisione, il controllo e la valutazione.

Gestire l'autonomia (operatività consapevole):

le responsabilità amministrative e contrattuali;

la negoziazione e i procedimenti di contrattazione interna ed esterna;

i controlli interni ed esterni;

la responsabilità dei risultati con riferimento ai parametri della efficienza ed efficacia;

i referenti istituzionali esterni all'unità scolastica;

la qualità dei servizi nella pubblica amministrazione.

2b) Curricolo elettivo: aree formative:

la diversità e l'uguaglianza delle opportunità (strategie per l'integrazione e la individualizzazione dell'insegnamento);

il partenariato per l'autonomia (sistema formativo integrato con le agenzie presenti sul territorio, accordo di programma);

la conoscenza dei diversi ordini e gradi di scuole (competenze verso la dirigenza unitaria);

la sicurezza nella scuola (prevenzione e protezione dei rischi);

il ruolo e le funzioni delle tecnologie informatiche (opportunità didattiche e gestionali);

l'autovalutazione (autoapprendimento dell'unità scolastica).

TITOLO II

CORSI PER CAPI D'ISTITUTO IN PARTICOLARI POSIZIONI

I corsi di formazione destinati ai capi di istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nell'art. 25-ter, comma 5 del decreto legislativo n. 29/1993 sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo: il corso è attuato dall'agenzia affidataria con le modalità previste per i percorsi

ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata dai capi di istituto in servizio in provincia di Trento. Il progetto di attività sul campo è sostituito da una documentata ricerca/relazione che valorizzi le singole esperienze professionali e culturali da correlare ai profili della dirigenza scolastica;

b) percorso di formazione del personale con incarico di governo o Sottosegretario di Stato, ovvero in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo: il percorso di formazione comprende l'attività d'aula e l'attività di formazione a distanza. Il progetto di attività sul campo è sostituito da una documentata ricerca/relazione che valorizzi le singole esperienze professionali e culturali da correlare ai profili della dirigenza scolastica. Con apposito provvedimento verranno stabilite le procedure di organizzazione dei corsi;

c) corsi per i capi d'istituto collocati fuori ruolo in servizio all'estero: il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, disciplinerà con apposito provvedimento le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ai fini dell'acquisizione della qualifica dirigenziale.

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FORMATIVA

1. Prima fase

A) Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative

Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all'art. 5, comma 1, possono partecipare alla procedura concorsuale le università, gli enti pubblici e privati, gli altri organismi e soggetti specializzati, costituiti da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige del presente regolamento. Tali soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e all'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono l'associazione o il consorzio.

I soggetti interessati devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale. In caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fissa i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.

A1) Requisiti di natura economico-finanziaria

I soggetti devono avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli e non inferiore a 800 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) in caso di associazioni e consorzi, con riferimento all'ultimo bilancio.

A2) Requisiti di natura tecnico-professionale

A2.1) Staff professionale

I soggetti partecipanti devono disporre di un garante scientifico e professionale, il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il progetto generale presentato ai fini del procedimento concorsuale. Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti sottoindicati:

essere stato negli ultimi cinque anni responsabile diretto di almeno un progetto di formazione rivolto a profili professionali di natura dirigenziale o equivalente;

essere (o essere stato negli ultimi cinque anni) responsabile di un organismo erogatore di servizi di formazione rivolto a profili professionali di natura dirigenziale o equivalente;

essere un docente universitario di ruolo, in settori scientifici collegati alla gestione delle risorse umane in organizzazioni pubbliche o private.

A2.2) Esperienza pregressa

I soggetti partecipanti devono dimostrare di avere già svolto attività di formazione nei confronti di personale dirigenziale o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili.

A2.3) Dotazione di attrezzature

I soggetti partecipanti devono dichiarare di disporre, ovvero di dotarsi, di idonee attrezzature per lo svolgimento delle attività formative. Tali attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza.

B) Verifica della compatibilità del progetto generale presentato dai candidati

Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un progetto generale non conforme per struttura e contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.

2. Seconda fase: graduazione dei soggetti partecipanti

Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1., l'amministrazione considererà preminente la qualità del progetto rispetto al suo costo.

A) Valutazione della qualità del progetto generale

La qualità del progetto verrà valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

1. livello qualitativo complessivo del progetto;
2. livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla formazione dei capi di istituto;
3. organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;
4. presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;
5. capacità organizzative.

B) Valutazione dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata a partire dal valore unitario massimo del lotto, che verrà indicato dal bando, sulla base del quale gli interessati formuleranno l'offerta al ribasso.

Il medesimo bando fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente basse.

L'offerta economica dovrà specificare i criteri e i valori unitari utilizzati per la sua formulazione. In particolare, dovranno essere indicati i costi unitari previsti per il personale utilizzato suddiviso per fasce di qualificazione e i costi unitari delle altre voci suddivise per categorie.

L'offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto.

C) Attribuzione dei punteggi

Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei progetti selezionati, alla valutazione del progetto generale verranno assegnati nel complesso 70 punti su un totale di 100 disponibili, mentre alla valutazione dell'offerta economica verranno assegnati i rimanenti 30 punti, secondo criteri di ponderazione indicati nel bando.

99R0056

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1998, n. 31.

Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 18 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi di politica del lavoro nel quadro delle competenze proprie e conferite dallo Stato con decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Capo II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI

Art. 2.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita:

a) le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo quelle espressamente conferite alle province ai sensi dell'art. 5;

b) le funzioni e i compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli indicati dalla lettera a), ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, fatti salvi quelli di livello subregionale che sono conferiti alle province con apposito provvedimento della Giunta regionale;

c) le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, limitatamente a quelle che l'attuale normativa statale assegna alla Direzione regionale del lavoro;

d) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) la funzione consultiva prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

f) la funzione consultiva prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

g) la funzione di richiesta di revoca dell'autorizzazione prevista all'art. 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

h) le funzioni e i compiti predeterminati, in tema di sistema informativo lavoro, dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 3.

Funzioni e compiti della provincia

1. Le province esercitano:

a) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) le funzioni ed i compiti predeterminati, in tema di sistema informativo lavoro, dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 4.

Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sulla base del programma previsto al comma 2, alle province sono conferite ulteriori funzioni in materia di:

a) i servizi all'impiego;

b) le politiche del lavoro;

c) le funzioni di gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione;

d) altri interventi connessi in tema di formazione;

e) altre funzioni comunque disciplinate da norme di legge e da regolamenti statali, che esauriscano il proprio iter procedimentale presso le attuali direzioni provinciali del lavoro.

2. Il programma è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

3. La proposta di programma di cui al comma 2 è predisposta dalla giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentiti la commissione regionale di concertazione di cui all'art. 19 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 21 e contiene:

a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche;

b) la tipologia delle funzioni e delle iniziative da realizzare;

c) le indicazioni delle risorse finanziarie;

d) i tempi di realizzazione e di esercizio effettivo;

e) le modalità di verifica e monitoraggio;

f) i criteri di integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative.

4. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente, osservando le procedure di cui ai commi precedenti sulla base delle nuove situazioni, nonché in relazione ai riscontri derivati dalle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti.

5. I centri di formazione professionale regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, sono attribuiti alle province a partire dall'anno formativo successivo a quello di approvazione del programma di cui al comma 2. La giunta regionale determinerà la nuova dipendenza funzionale dei centri di formazione regionali e le linee di azione e di destinazione delle relative risorse.

6. Sono altresì conferite alle province le funzioni ed i compiti in materia di lavori socialmente utili di cui all'art. 31, la gestione di progetti di incentivo al reimpiego di cui all'art. 32 e l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale che l'attuale normativa statale assegna alla direzione provinciale del lavoro.

7. Alle province sono conferite altresì le funzioni di cui all'art. 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 5.

Piano provinciale per il lavoro

1. Al fine di esercitare le funzioni conferite dall'art. 4, le province presentano alla Regione, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel B.U.R. del programma previsto dal medesimo art. 4, un piano

provinciale per il lavoro contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro nel quale siano specificati, in particolare:

- a) le tipologie di intervento;
- b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
- c) i risultati attesi;
- d) la localizzazione dei servizi;
- e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
- f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il cofinanziamento.

2. La proposta della provincia viene formulata garantendo la concertazione tra le parti sociali all'interno della commissione di cui all'art. 23.

3. Le province, nei piani prevedono le modalità di erogazione dei servizi anche mediante convenzioni con qualificate ed accreditate strutture pubbliche e private in conformità all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e relativo decreto attuativo, al fine di migliorare la qualità dei servizi e realizzare le funzioni delegate.

4. La giunta regionale, sentita la commissione di concertazione regionale di cui all'art. 19, verifica la rispondenza ai criteri del programma di cui all'art. 4 dei piani provinciali per il lavoro.

5. L'esercizio effettivo da parte delle province delle funzioni conferite dovrà avvenire entro e non oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 3, lettera d), e comunque entro tre anni dalla verifica dei piani di cui al comma 4.

Art. 6.

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Alla Regione competono le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 4.

2. In caso di mancata presentazione, la giunta regionale invita l'ente inadempiente a provvedere entro tre mesi, decorsi inutilmente i quali, provvede direttamente alla stesura e alla adozione del piano.

3. Nel caso in cui il piano provinciale non sia conforme al piano regionale di cui all'art. 4 o nel caso di non conforme o parziale attuazione del piano provinciale, la giunta regionale invita l'ente inadempiente a provvedere e decorsi inutilmente tre mesi, vi provvede direttamente.

Art. 7.

Strutture organizzative per l'esercizio di funzioni e compiti

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 sono svolti dalla Regione avvalendosi:

- a) della commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all'art. 19;
- b) del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 21;
- c) dell'Ente regionale denominato Veneto Lavoro, di cui all'art. 8.

2. Le funzioni ed i compiti indicati negli articoli 3 e 4 sono svolti dalle province avvalendosi dei centri per l'impiego previsti dall'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi tecnici con i servizi di inserimento lavorativo delle Aziende U.L.S.S.

Capo III

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

Art. 8.

Istituzione dell'Ente regionale Veneto Lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l'Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Ente sono disciplinati da regolamento di cui all'art. 11, proposto dal direttore e approvato dalla giunta regionale.

3. L'Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal direttore in conformità al regolamento di organizzazione, e approvato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Funzioni dell'Ente

1. L'Ente esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della giunta regionale, ed in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge.

2. L'Ente esercita le funzioni di monitoraggio e assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed inoltre:

- a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro rapportandosi alle strutture regionali preposte;
- b) dà il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
- c) fornisce l'assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;
- d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, di ricerca, studio e documentazione;
- e) dà il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- f) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel SIL sia ai risultati di ricerca dell'Osservatorio regionale mercato del lavoro di cui all'art. 27, favorendo tanto per le prime che per i secondi l'accesso universale gratuito.

3. L'Ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la concertazione e del comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 19 e 21. L'Ente predispone altresì una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività stesse che viene sottoposta all'approvazione della giunta regionale.

4. L'Ente svolge, altresì, attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo lavoro regionale (SILR) e delle banche dati dei servizi all'impiego assicurando le connessioni con il Sistema informativo lavoro nazionale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e l'omogeneità degli standard informativi con le modalità di cui al Capo VI.

5. All'Ente vengono inoltre attribuite le funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, e quelle riferite ai tirocini di formazione-lavoro.

6. Con deliberazione della giunta regionale all'Ente possono essere attribuite ulteriori funzioni ed attività rispetto a quelle conferite ai sensi della presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

7. L'Ente può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità.

8. L'ente svolge ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque disciplinata da norme di legge e regolamentari statali, sia riconducibile alle competenze della Direzione regionale del lavoro escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

9. L'Ente si avvale di specifici gruppi di lavoro che elaborano, nelle materie precedentemente indicate, proposte e programmi annuali di intervento.

Art. 10.

Organi

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

Art. 11.

Direttore

1. Il direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dalla giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla giunta regionale ed il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali responsabili delle direzioni di cui all'art. 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'Ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della giunta regionale.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) proporre il regolamento di organizzazione e la dotazione organica di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla nomina;
- b) proporre il regolamento di cui all'art. 8, comma 3;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- e) predisporre il programma annuale di attività;
- f) presentare alla giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'Ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- g) assumere, in ottemperanza agli indirizzi della giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.

Art. 12.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal Presidente della giunta regionale, su proposta della giunta, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

2. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuale pari rispettivamente al venti per cento e al dieci per cento del compenso spettante al direttore.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente; esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore. Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale sull'attività complessiva svolta dall'Ente e la trasmette alla giunta regionale.

Art. 13.

Vigilanza

1. L'Ente è sottoposto al riscontro di congruità della giunta regionale che si esercita sui seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- b) il rendiconto generale annuale.

2. La giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la congruità delle azioni dell'Ente rispetto agli indirizzi espressi.

3. Gli atti del direttore, sottoposti all'esame della giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 14.

Personale

1. Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata dalla giunta regionale, l'ente si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato avendo come riferimento il contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali.

2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, all'ente può essere comandato personale della Regione.

3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con Università.

Art. 15.

Risorse finanziarie e patrimoniali

1. L'Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione;
- c) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi a titolo oneroso;
- d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. La Regione, con delibera della giunta, trasferisce all'Ente i beni e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, individuati in apposito inventario.

3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente.

Art. 16.

Norma transitoria per l'Ente Veneto Lavoro

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, l'Ente può avvalersi di personale in comando dall'amministrazione regionale, nonché del personale in servizio presso l'agenzia regionale per l'impiego, il cui rapporto di lavoro viene prorogato fino a tre mesi dall'approvazione dell'organico di cui all'art. 14, comma 1, con eccezione del direttore il cui contratto viene prorogato fino alla nomina del direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 11.

Capo IV

INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLE FASCE DEBOLI.

Art. 17.

Obiettivi

1. La Regione persegue attraverso le strutture esistenti, l'integrazione tra i servizi all'impiego le politiche del lavoro e le politiche formative promuovendo:

- a) la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi;

- b) il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni, pubblici e privati, per il più efficace raggiungimento dell'integrazione dei sistemi;
- c) la valorizzazione delle buone prassi attraverso progetti pilota.

Art. 18.

Criteri d'azione

1. Nell'esercizio delle attività regionali, anche attraverso Veneto Lavoro, si perseguono i seguenti criteri di azione:

a) la promozione di un'azione di orientamento, prevalentemente di tipo formativo e mirata in modo particolare alle aree più deboli sotto l'aspetto occupazionale;

b) l'attivazione di processi di analisi ed osservazione che, pur ricomprendendo le tipologie di soggetti in condizione di svantaggio sociale così come individuati dalla normativa vigente, siano in grado, sulla base delle continue modificazioni della struttura sociale, di integrare in modo dinamico le tipologie in questione, al fine di orientare più efficacemente le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ai tirocini di formazione-lavoro;

c) la promozione degli interventi di alternanza in grado di avvicinare e di compenetrare le esperienze di studio con quelle di lavoro, favorendo la ricorrenza di tali interventi lungo il corso della vita.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

a) si avvarrà degli apporti dei sistemi informativi messi in atto anche ai sensi della presente legge e contribuirà, a sua volta, a fornire elementi conoscitivi specie di tipo qualitativo;

b) provvederà, in particolare, alla promozione dei processi di integrazione dei servizi, quando riferiti ai temi delle fasce deboli della popolazione, dell'orientamento, dei tirocini. Allo scopo redigerà due distinti rapporti, di tipo propositivo, rispettivamente sulla problematica delle fasce deboli, tenuto conto dell'evoluzione che tale categoria subisce nel divenire sociale, e su quella degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento.

Capo V

ORGANISMI DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE TRA LE PARTI SOCIALI

Art. 19.

Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali

1. È istituita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione.

2. Il Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della giunta costituisce, con proprio decreto, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b). Con analogo decreto sono sostituiti i componenti dimissionari. La Commissione resta in carica per la durata del consiglio regionale.

3. La Commissione è così composta:

a) assessore regionale con delega alle politiche dell'occupazione, con funzioni di presidente;

b) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli industriali (di cui uno in rappresentanza della piccola impresa), n. 3 rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, n. 2 rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, n. 2 rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, n. 2 rappresentanti del settore commercio e turismo e n. 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali secondo i parametri del vigente ordinamento, ovvero da quelle più rappresentative a livello regionale e che abbiano sottoscritto accordi con la giunta regionale sulle problematiche dell'occupazione o che partecipino al tavolo di concertazione sulle politiche del lavoro e della formazione;

c) consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di assenza del Presidente presiede il vicepresidente che con cadenza semestrale viene espresso a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in Commissione.

6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Ente Veneto Lavoro o un funzionario dallo stesso delegato e, su invito del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, amministratori, funzionari, e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ente Veneto Lavoro con qualifica non inferiore a funzionario. La segreteria comunica al comitato di cui all'art. 21 gli ordini del giorno delle sedute della Commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

7. Per il consigliere di parità ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali è previsto un membro supplente.

8. In fase di prima applicazione il Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce la Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali.

9. La Commissione, entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva su proposta del direttore dell'Ente di cui all'art. 8, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le modalità e le procedure del supporto tecnico-istruttorio che l'Ente deve garantire alla Commissione, con particolare riferimento alle funzioni del consigliere di parità che dovrà avvalersi di apposita struttura messa a disposizione dall'Ente.

Art. 20.

Funzioni della Commissione

1. La Commissione svolge funzioni di proposta, indirizzo, valutazione e verifica sulle linee programmatiche e sugli obiettivi di politica del lavoro, sul conferimento di risorse agli stessi finalizzati, e sulle iniziative di competenza regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro.

2. Salvo diversa, espressa attribuzione operata con la presente legge, la Commissione esercita inoltre tutti i compiti e funzioni che la vigente legislazione conferisce alla Commissione regionale per l'impiego del Veneto la quale cessa dalla data di adozione del decreto di cui all'art. 19, comma 8.

3. La giunta regionale, sentita la stessa Commissione, è autorizzata ad adottare apposito provvedimento di diversa attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, anche sulla base del riordino di funzioni e procedure che sarà operato dal Ministero del lavoro in ulteriore attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque limitatamente a quelle di natura strettamente gestionale.

4. L'articolazione dei centri regionali per l'impiego ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, viene definita sentito il parere della Commissione.

Art. 21.

Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politica attiva del lavoro, orientamento formazione e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato Comitato.

2. Il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. Con analogo decreto sostituisce i componenti dimissionari. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. Il Comitato è composto da:

a) l'assessore regionale con delega alle politiche dell'occupazione, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o assessori delegati;

c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o assessori delegati;

d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCHEM.

4. Il Comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'Ente regionale di cui all'art. 8, che cura l'istruttoria di tutti gli atti sui quali lo stesso è chiamato a deliberare.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Ente regionale di cui all'art. 8. La segreteria trasmette alla Commissione di cui all'art. 19 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

7. In fase di prima applicazione il Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato di coordinamento istituzionale.

8. Entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 7 il comitato approva, su proposta del direttore dell'Ente, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento.

Art. 22.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato esprime parere sugli atti di iniziativa della giunta regionale di indirizzo, programmazione e attribuzione di risorse, comunque connessi al governo del mercato del lavoro e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale.

2. Il Comitato esercita altresì le seguenti funzioni:

a) formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi all'impiego;

b) esprime parere sull'articolazione, e ogni variazione della stessa, dei centri per l'impiego di cui all'art. 4, primo comma, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) definisce, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, e con il supporto tecnico regionale, una proposta tipo relativa alla composizione, con potestà di costituirsi in sottocommissioni deliberanti, nonché alle modalità di funzionamento della Commissione provinciale che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è destinata a svolgere le funzioni di concertazione e consultazione tra le parti sociali e ad assorbire le funzioni degli organi collegiali del comma 2 dell'art. 6 medesimo.

3. Il Comitato rende i pareri previsti dal presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso positivamente.

Art. 23.

Commissioni provinciali

1. Le province, entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui all'art. 21, istituiscono una Commissione provinciale per il lavoro sulla base della proposta tipo di cui all'art. 22, comma 2, lettera c). In caso di mancata istituzione la giunta regionale, sentita la provincia inadempiente, vi provvede nei successivi sessanta giorni.

2. Le province esprimono, all'interno della commissione provinciale, la rappresentanza delle parti sociali, secondo criteri di pariteticità, e il consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le commissioni provinciali o, se attivate, le rispettive sottocommissioni, devono prevedere, oltre alle componenti indicate dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le aziende - U.L.S.S. della provincia al fine di garantire una efficace politica di inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro ed il necessario coordinamento con i servizi territoriali.

4. Le commissioni sono istituite con provvedimento del presidente delle rispettive amministrazioni provinciali e devono prevedere la valida convocazione e deliberazione anche in assenza del presidente.

5. Dalla data di insediamento le commissioni subentrano in tutte le funzioni degli organi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle province.

Capo VI

SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

Art. 24.

Connessione con il Sistema informativo lavoro

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera d), e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l'Ente regionale Veneto Lavoro cura il collegamento con il Sistema informativo lavoro (SIL), sovrintende alla conduzione e alla manutenzione dello stesso per l'ambito regionale, e dispone per la necessaria connessione con la rete regionale dei servizi all'impiego.

Art. 25.

Modalità di funzionamento

1. Per garantire l'efficace funzionamento del collegamento di cui all'art. 24 l'Ente Veneto Lavoro:

a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, così come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre al livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;

b) organizza in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei centri per l'impiego, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni, e l'aggiornamento continuo;

c) progetta le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i centri per l'impiego i relativi risultati.

Art. 26.

Sistema informativo lavoro regionale

1. L'Ente Veneto Lavoro, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro, sviluppa, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i centri per l'impiego, un Sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell'ambito del Sistema informativo-statistico Regione Veneto (SIRV) per l'organizzazione e la diffusione di tutte le informazioni che, ai fini di un efficace esercizio delle politiche in tema di lavoro, orientamento e incontro domanda offerta, possano utilmente integrare le informazioni fornite dal SIL.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.

Art. 27.

Osservatorio regionale mercato del lavoro

1. L'Ente Veneto Lavoro svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro acquisendo quelle del Servizio istituito all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale;

b) monitorare con tempestività l'andamento congiunturale;

c) analizzare le modificazioni strutturali;

d) valutare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;

e) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;

f) collaborare con le strutture competenti e con gli enti funzionali interessati all'affinamento delle metodologie, all'interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;

g) collaborare con l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro;

h) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del programma annuale di attività;

i) collaborare con la rete europea EURES e i suoi terminali locali.

2. L'Osservatorio presta particolare attenzione alle articolazioni provinciali e territoriali del mercato del lavoro.

3. Per raggiungere i suoi obiettivi, l'Osservatorio si avvale di tutte le informazioni statistiche disponibili, in modo particolare di quelle ricavabili dal SIL, dal Sistema Statistico Nazionale, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'EURES, dalla Banca dati Excelsior UnionCamere e dal registro delle imprese.

4. Per le finalità di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 9 l'Ente Veneto Lavoro provvede soprattutto con l'aggiornamento costante della sezione lavoro sul sito Internet della Regione del Veneto.

5. L'Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.

6. Con provvedimento della giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge verrà disposto il comando del personale, già appartenente all'Osservatorio di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, all'Ente Veneto Lavoro. Con lo stesso provvedimento si procederà all'assegnazione delle risorse strumentali e dei contratti in corso connessi in modo esclusivo all'attività dell'Osservatorio.

Art. 28.

Accesso dei privati al SILR

1. La giunta regionale del Veneto, a seguito di istruttoria svolta dall'Ente Veneto Lavoro può consentire l'accesso al SILR alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

Art. 29.

Norma transitoria

1. In attesa del funzionamento del SIL, l'Ente Veneto Lavoro, progetta la razionalizzazione degli adempimenti statistici da parte dei Centri per l'impiego tenendo conto anche delle esigenze dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro.

Capo VII

INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Art. 30.

Misure di politica attiva del lavoro

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per l'impiego ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, siano finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti interventi integrati di sostegno all'occupazione attraverso:

a) il sostegno all'occupazione giovanile con l'obiettivo di agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, di promuovere la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento professionale, l'assegnazione di borse lavoro e la concessione di agevolazioni per la successiva loro assunzione;

b) le misure a favore dei lavoratori e delle imprese, con l'obiettivo di promuovere la qualificazione e la formazione continua dei lavoratori mediante l'attivazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione aziendale e di migliorare le prospettive di occupazione dei lavoratori;

c) i progetti aziendali di sviluppo dell'occupazione con l'obiettivo di realizzare interventi di sviluppo aziendale caratterizzati da elevate prospettive di competitività e di crescita dell'occupazione;

d) il sostegno all'occupazione nelle aree di crisi o di deindustrializzazione, con l'obiettivo di sviluppare la professionalità dei lavoratori in particolare difficoltà occupazionale, mediante attività rivolte all'orientamento, alla riqualificazione, nonché alla ricerca del posto di lavoro;

e) le misure di sostegno alle fasce disagiate nel campo dell'occupazione, con l'obiettivo di realizzare azioni volte a favore dell'incontro della domanda e offerta di lavoro mediante misure integrate di orientamento, accompagnamento e formazione anche attraverso la concessione di contributi ad enti ed imprese per l'assunzione di soggetti appartenenti a tali fasce;

f) la promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo.

Art. 31.

Lavori socialmente utili

1. Le province svolgono funzioni e compiti in materia di lavori socialmente utili conferiti dalla Regione secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale in osservanza dell'art. 3 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 18.

2. Nell'erogazione delle risorse, secondo le eventuali ulteriori modalità che le province riterranno di determinare, dovrà essere introdotto il criterio del cofinanziamento delle iniziative e prevista l'acquisizione del parere della commissione provinciale di cui all'art. 23.

Art. 32.

Incentivi al reimpiego

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi alla prima classe del collocamento, concorrendo al finanziamento di appositi progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali, e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza dell'Ente Veneto Lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la Commissione regionale per la concertazione, i criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1. Le risorse per il finanziamento dei progetti sono assegnate alle province nei limiti di stanziamento di esercizio.

Art. 33.

Politiche di pari opportunità

1. La Regione favorisce il lavoro femminile concorrendo, con iniziative proprie od attuative delle leggi 25 febbraio 1992, n. 215, e 10 aprile 1991, n. 125, al finanziamento di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro, e all'avvio di attività di impresa attraverso la costituzione di società in cui sia maggioritario l'elemento femminile.

2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, dovrà essere garantita l'espressione di parere del consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 34.

Personale statale trasferito

1. Al personale statale trasferito alla Regione o alle province ai sensi del successivo art. 35, è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

2. La dotazione organica della Regione è contestualmente incrementata, per ciascuna qualifica funzionale e per il relativo profilo, di un numero di posti pari a quello del personale statale trasferito.

Art. 35.

Assegnazione alle province del personale delle direzioni provinciali e sezioni circoscrizionali per l'impiego

1. Il personale delle direzioni provinciali e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro interessato dalle procedure di trasferimento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è assegnato alle province per lo svolgimento delle funzioni e compiti conferiti dalla presente legge.

Art. 36.

Centri per l'impiego

1. La giunta regionale, con apposito provvedimento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, articolazione e sedi dei centri per l'impiego, sentiti la Commissione ed il Comitato di cui agli articoli 19 e 21.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 sarà adottato sulla base di apposita rilevazione dell'Ente Veneto Lavoro che tenga conto oltre che dei parametri dettati dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, delle possibili sinergie con servizi amministrativi già attivati o da attivare sul territorio, in applicazione di normative e programmi comunitari, statali e regionali.

3. In via transitoria, e fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, i centri per l'impiego sono attivati presso le attuali sedi di sezione circoscrizionale per l'impiego del Veneto.

4. Il personale dei ruoli ministeriali attualmente in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed interessato alle procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, continuerà a prestarvi servizio fino a diversa determinazione delle amministrazioni provinciali, sia in ordine alle funzioni che alla sede di assegnazione.

Art. 37.

Trasferimento di risorse

1. Le funzioni e i compiti conferiti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 sono svolti dalla Regione, dalle province e dagli altri enti locali anche tenendo conto delle risorse che saranno attribuite dallo Stato.

Art. 38.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dell'art. 7, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, corrisponde alle province in ragione d'anno le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge con decorrenza dalla data del loro effettivo conferimento.

3. Per l'anno 1998 la Regione integra le risorse finanziarie individuate nei precedenti commi, mediante utilizzo della somma di lire 3.500 milioni accantonata nella partita n. 2 «Politiche attive del lavoro e regionalizzazione dei servizi per l'impiego» del fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210), nello stato di previsione della spesa viene corrispondentemente istituito il capitolo n. 23104 «Spese per lo sviluppo del sistema informativo lavoro regionale e riqualificazione del personale dei servizi all'impiego da adibire allo stesso» con lo stanziamento di lire 3.500 milioni.

4. Per gli esercizi successivi, la spesa occorrente per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata con le procedure di cui agli articoli 32 e 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 39.

Norma finale e abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 5, 25, 26 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.

2. Le funzioni già svolte dal centro regionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 26 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e non diversamente conferite dalla presente legge, sono attribuite all'Ente Veneto Lavoro.

3. Con la presentazione al consiglio regionale della proposta di programma di cui all'art. 4, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e successive modificazioni in conformità al contenuto della presente legge.

Art. 40.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1998

GALAN

99R0146

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 36.

Assestamento del bilancio di previsione per la Regione Liguria per l'anno finanziario 1998, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria supplemento straordinario n. 14 del 9 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0249

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1998 n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 «Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 32

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria), dopo le parole: «coordina e favorisce» sono inserite le seguenti: «la conoscenza del dialetto ligure e delle sue variazioni locali, nonché».

Art. 2.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 32/1990, è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis. - *Contributi per l'istituzione di premi.* 1. La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso del dialetto ligure e le peculiarità linguistiche del patrimonio culturale locale, concede contributi ai comuni e alle comunità montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle scuole elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria programmazione educativo-didattica, attività finalizzate alla conoscenza del dialetto e delle tradizioni popolari della Liguria

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di contributo all'assessore regionale alla cultura corredata del relativo bando di concorso.

3. Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato dal Centro regionale di documentazione di cui all'art. 5 e deve prevedere:

a) l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole elementari residenti nel territorio comunale, consistenti nella interpretazione in dialetto locale a partire dai brani conservati presso il Centro regionale di documentazione;

b) la composizione della commissione giudicatrice di cui al comma 4.

4. La commissione giudicatrice delle prove è composta:

- a) dal sindaco, o assessore da lui delegato;
- b) da un direttore didattico, o suo delegato;
- c) da un rappresentante della pro-loco, ove esistente, o di circolo culturale designato dal consiglio comunale;
- d) da due esperti in dialetto designati dal consiglio comunale.

Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga presentata da una comunità montana, il componente di cui alla lettera a) è sostituito dal presidente della comunità montana o da assessore da lui delegato e la designazione dei componenti di cui alle lettere e) e d) spetta al consiglio generale di tale ente.

5. Il centro regionale di documentazione individua le tipologie dei premi da assegnare. La giunta regionale determina i criteri di riparto dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di cui al comma 2; stabilisce inoltre annualmente, sulla base delle disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al finanziamento delle suddette attività.

6. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa comunicazione, da parte dell'ente interessato, all'assessore alla cultura dell'avvenuto espletamento del concorso e del nominativo dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata ogni anno, a cura del sindaco e del presidente della comunità montana territorialmente competente, o loro delegati.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 32/1990

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/1990, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri finanziari derivanti dalla concessione del contributo di cui all'art. 6-bis si provvede con le relative leggi di bilancio a partire dall'anno 1999.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 1998

MORI

99R0250

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 38.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. In attuazione della normativa statale vigente in materia nonché delle direttive della Unione europea, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al fine di:

a) garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, degli elementi di seguito riportati:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale;

b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA;

c) favorire il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure di VIA.

A tal fine la VIA considera preventivamente gli effetti diretti, indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i progetti di opere e di impianti ricompresi negli allegati 1, 2 e 3.

2. Sono sottoposti alla procedura statale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 1, nonché le opere o gli impianti di cui agli allegati 2 e 3 che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di VIA nell'ambito del Ministero dell'ambiente.

3. Sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2.

4. Sono altresì sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 3 qualora:

a) ricadano anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;

b) ricadano all'interno di aree carsiche, come definite dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia); in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 30 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;

c) non ricadano in aree naturali protette ma la struttura competente in materia di VIA ne abbia verificato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato 5, la necessità in relazione alle caratteristiche del progetto stesso e della zona interessata.

5. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori e gli interventi che non determinano effetti sull'ambiente quali:

a) i lavori di manutenzione ordinaria;

b) i lavori di manutenzione straordinaria;

c) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia a seguito di calamità per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

d) le modifiche non sostanziali come definite dalle norme tecniche di cui all'art. 16;

e) gli interventi di bonifica come definiti dalla normativa sulla gestione dei rifiuti e gli eventuali impianti utilizzati a tal fine se a carattere temporaneo.

6. La giunta regionale, su conforme parere del comitato tecnico di cui all'art. 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di Eco-Audit la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura Eco-Audit di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 devono essere trasmessi alla Regione.

7. Le procedure di VIA relative ad opere le quali non siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non possono avere corso.

8. In caso di procedure di accordo di programma o conferenze di servizio, attivate per opere di cui al comma 7 le procedure di VIA e di screening possono avere corso a seguito dell'attivazione delle procedure concertative.

Il parere vincolante viene reso all'interno del procedimento ed ha efficacia a condizione che l'intera procedura abbia esito favorevole.

CAPO II

VIA SU PIANI E PROGRAMMI

Art. 3.

Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale

1. Sono fatti salvi gli effetti previsti dall'art. 13 comma 3, dall'art. 22, comma 8 e dall'art. 39 comma 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) per le opere attuative delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale sottoposte alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 2 e relativamente alle quali sia stato positivamente valutato lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'art. 11, comma 4, unitamente agli approfondimenti di cui all'art. 39, comma 5, della medesima legge urbanistica.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 39, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 36/1997 per insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e direzionali si intendono le opere e gli impianti di cui al punto 10, lettera b) dell'allegato 3 della presente legge.

Art. 4.

Verifica e valutazione di sostenibilità dei progetti urbanistici operativi

1. I progetti urbanistici operativi di seguito definiti PUO, qualora prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'art. 2, per i quali l'approvazione del Piano urbanistico comunale di seguito definito PUC non abbia comportato gli effetti dell'art. 39 comma 6 della legge regionale n. 36/1997, su richiesta dell'amministrazione comunale, possono essere sottoposti a valutazione di sostenibilità ambientale, relativamente alle suddette opere di cui agli allegati 2 e 3.

2. Nel caso di cui al comma 1 lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'art. 50, comma 3, della legge regionale n. 36/1997 ha i seguenti contenuti:

a) descrizione e rappresentazione della situazione ambientale di partenza;

b) obiettivi e scelte della trasformazione prevista dal progetto con le alternative considerate;

c) verifica della sostenibilità delle diverse opere, interventi, o delle scelte, a livello sia di giustificazione delle stesse sia di sensibilità ambientale delle aree interessate;

d) descrizione delle risorse territoriali, energetiche ed ambientali interessate dal progetto attraverso parametri ed indicatori di obiettivo;

e) potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;

f) esito della verifica di sostenibilità.

3. Nel caso di cui al comma 1 il comune dopo l'approvazione del PUO ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge regionale n. 36/1997, lo trasmette alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale, prima della eventuale fase di controllo da parte della Provincia a norma del medesimo art. 51, comma 7.

4. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del PUO contenente lo studio di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di VIA, accerta, sulla base dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti dalla giunta regionale, se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di impatto ambientale. Tale accertamento è di seguito definito screening.

5. In caso di assoggettamento alla procedura di impatto ambientale, lo studio di cui al comma 2 è sottoposto al parere del comitato di cui all'art. 12 che deve esprimersi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura.

6. La procedura di sostenibilità è emessa dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui al comma 5.

7. Con il medesimo atto la giunta regionale, sulla base della pronuncia positiva di sostenibilità ambientale ovvero del decorso infruttuoso del termine di cui al comma 4, può decidere o in merito alla non sottoposizione a VIA del progetto definitivo delle opere previste nel PUO o in merito alla sottoposizione alla procedura di VIA limitata ai quadri di riferimento ambientale e progettuale.

Art. 5.

Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi

1. Sono soggetti alle procedure di valutazione di sostenibilità ambientale gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, acustica, qualità dell'aria, nonché le loro modifiche, gli aggiornamenti o gli adeguamenti, con riferimento alla previsione delle opere o degli impianti di cui all'art. 2.

2. Non è necessario attivare la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale qualora le stesse previsioni siano già state valutate nell'ambito di altri piani.

3. La valutazione positiva della sostenibilità degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 può consentire l'acquisizione degli effetti previsti in relazione ai piani urbanistici.

CAPO III

VIA SUI PROGETTI

Art. 6.

Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale

1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA, dei progetti assoggettati alla procedura statale di cui all'art. 2, comma 2, deve contenere le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatti ambientali e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377).

2. Il committente, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.

Art. 7.

Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale

1. Lo SIA dei progetti assoggettati alla procedura regionale di cui all'art. 2, commi 3 e 4, deve avere i contenuti indicati nelle norme tecniche di cui all'art. 46. In particolare per quanto attiene la documentazione relativa all'impatto acustico, questa deve essere sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

2. Il committente, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.

Art. 8.

Norme specifiche per la realizzazione di opere pubbliche

1. In caso di procedimenti di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modificazioni e integrazioni, di accordi di programma, di conferenze di servizi e di concertazione comunque denominati dalle vigenti leggi, che prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'art. 2, il proponente correda il progetto preliminare di uno studio di sostenibilità ambientale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2.

2. La giunta regionale, nell'aderire alle intese, agli accordi od alle concertazioni in genere di cui al comma 1, può disporre, su conforme parere del comitato tecnico misto di cui all'art. 62 della legge regionale n. 36/1997, che tale adesione comporti gli effetti di cui all'art. 13, comma 3, della medesima legge regionale n. 36/1997.

3. Il comitato di cui all'art. 62 della legge regionale n. 36/1997, nei casi previsti dal comma 2 è integrato dall'assessore all'ambiente con funzioni di vice presidente e dal dirigente della struttura competente in materia di VIA.

4. La VIA, riguardante progetti definitivi di opere pubbliche, viene resa nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dall'art. 41, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

CAPO IV

PROCEDIMENTO

Art. 9.

Fase preliminare-scoping

1. Per i progetti di cui all'art. 7 è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato 4. La fase preliminare serve ad individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.

Art. 10.

Procedura di verifica-screening

1. Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato 5.

2. La giunta regionale sulla base della verifica effettuata dalla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, si pronuncia con riferimento agli elementi di cui all'allegato 5 e ai criteri di cui all'art. 16.

3. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA possono essere individuate eventuali prescrizioni per le mitigazioni degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti, indicando le schede ed i soggetti tenuti al controllo degli adempimenti dati e al monitoraggio conseguente.

4. Nel caso in cui la Regione ritenga che il progetto vada sottoposto a VIA si applica la procedura di cui all'art. 13 ed il procedimento deve concludersi entro quaranta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 11, comma 2.

5. L'elenco dei progetti sottoposti a verifica e l'esito della procedura stessa vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria due volte l'anno.

Art. 11.

Avvio del procedimento e partecipazione pubblica

1. Lo SIA è depositato dal proponente presso la struttura regionale competente in materia di VIA, per la formulazione del parere di competenza, nel caso di procedura statale, o per la pronuncia di VIA, nel caso di procedura regionale. Per la procedura regionale una copia del SIA è depositata presso la segreteria del comune o dei comuni interessati al progetto soggetto a VIA, una presso la provincia interessata dall'intervento ed una presso gli enti gestori di aree naturali protette qualora l'intervento ricada in tali aree.

2. Il procedimento si intende avviato alla data di pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani a diffusione nazionale o regionale da parte del proponente. La pubblicazione deve avvenire entro e non oltre una settimana dalla presentazione del progetto alla Regione.

3. Chiunque può prendere visione dello SIA, e può presentare, in caso di procedura statale, nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2, osservazioni scritte al Ministero dell'ambiente e per conoscenza alla Regione, e, nel caso di procedura di competenza regionale, nel termine di quarantacinque giorni, alla Regione.

4. La seduta preliminare del comitato tecnico di cui all'art. 12, durante la quale vengono illustrati il progetto e lo SIA dell'intervento, ha carattere pubblico.

5. La Regione favorisce, di intesa con i sindaci dei comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale.

6. Qualora le inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto.

7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono acquisiti e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA.

8. Il proponente, i sindaci ed i presidenti dei consigli di circoscrizione interessati possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto da parte del progettista in una riunione pubblica alla quale partecipa il proponente.

Art. 12.

Comitato tecnico regionale

1. Fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei comitati tecnici regionali a carattere consultivo, è istituito il comitato tecnico per la VIA, quale organo tecnico consultivo a supporto della giunta regionale.

2. Il comitato, previa verifica delle fasi istruttorie, esprime parere sulla VIA delle opere proposte.

3. Il comitato valuta i risultati dell'inchiesta di cui all'art. 11, comma 5, ai fini della pronuncia di cui all'art. 13.

4. Il comitato tecnico regionale, nominato dal presidente della giunta regionale, è composto:

a) dal direttore del dipartimento ambiente e territorio con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura VIA o della struttura tutela paesistica con funzioni di vice presidente;

c) dai dirigenti o loro delegati delle strutture competenti in materia di:

- 1) pianificazione territoriale;
- 2) trasporti;
- 3) attività produttive;
- 4) assetto idrogeologico;
- 5) igiene;
- 6) turismo;
- 7) affari giuridici in materia ambientale;
- 8) agricoltura;

d) da esperti di provata esperienza nelle seguenti materie:

- 1) chimica;
- 2) ingegneria;
- 3) geologia;
- 4) oceanografia;
- 5) scienze naturali;
- 6) agronomia;
- 7) economia;
- 8) architettura;
- 9) igiene;
- 10) tossicologia;
- 11) fisica;
- 12) meteorologia;
- 13) sociologia;

e) dai rappresentanti delle province interessate per territorio e da un esperto designato quale rappresentante delle associazioni ambientaliste.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura competente per la VIA con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

6. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica cinque anni.

7. Le sedute del comitato sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti chiamati a partecipare e si articolano in sedute preliminari e decisive.

8. I pareri sono adottati a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto.

9. Per la partecipazione alle riunioni, ai sopralluoghi ed alle incombenze del comitato, ai componenti esterni all'amministrazione regionale è corrisposto il compenso previsto dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione).

10. I termini del procedimento di VIA sono sospesi per tutto il mese di agosto.

Art. 13.

Istruttoria e procedimento

1. L'istruttoria sullo SIA è condotta dalla Regione tramite il responsabile del procedimento che dispone gli accertamenti ed acquisisce i pareri necessari. La mancata espressione del parere non è a causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.

2. Il responsabile del procedimento, sentito il comitato di cui all'art. 12, può richiedere l'integrazione dello SIA, a cura e spese del proponente entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento, per i progetti di cui agli allegati 2 e 3.

3. I termini dell'istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Se le integrazioni non vengono inviate entro il termine perentorio indicato nella richiesta, il procedimento è archiviato.

4. Le amministrazioni pubbliche consultate sono tenute a fornire il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta per quanto concerne i progetti di cui all'allegato 1 ovvero entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto per quanto concerne i progetti di cui agli allegati 2 e 3.

La mancata espressione del parere nei termini non è causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.

5. I pareri espressi dalle amministrazioni pubbliche sono comprensivi di tutti gli aspetti, non solo ambientali, di specifica competenza.

6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, può assumere un atto interlocutorio sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal comitato tecnico di cui all'art. 12; tale atto comporta l'interruzione dei termini procedurali.

7. L'istruttoria deve essere conclusa entro quarantacinque giorni per le opere di cui all'allegato 1 e novanta giorni per quelle di cui agli allegati 2 e 3. Il comitato tecnico si esprime rispettivamente entro cinquanta giorni e cento giorni dall'inizio del procedimento.

8. I termini di cui al comma 7 per la conclusione dell'istruttoria delle opere di cui agli allegati 2 e 3, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamento o indagini complesse, possono essere prolungati fino ad un massimo di centocinquanta giorni.

9. La decisione sulla VIA è assunta dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento per le opere e gli impianti di cui all'allegato 1 ed entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria per le opere o per gli impianti di cui agli allegati 2 e 3.

Art. 14.

Funzioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente ligure

1. L'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, di seguito definita Arpal, fornisce supporto tecnico per l'espletamento dell'istruttoria in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), su richiesta del responsabile del procedimento, partecipando in questi casi ai lavori del comitato in qualità di correlatore.

2. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all'Arpal al fine dei controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening. In caso di difformità del progetto, l'Arpal provvede ad informare la provincia ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19.

Art. 15.

Effetti della valutazione di impatto ambientale

1. La giunta regionale, sulla base del parere reso dal comitato tecnico di cui all'art. 12, determina il periodo di validità della decisione di VIA per i progetti di cui agli allegati 2 e 3. Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato, previa verifica del quadro di riferimento programmatico di cui alle norme tecniche dell'art. 16 e dell'applicazione della miglior tecnologia.

2. La VIA delle opere di cui agli allegati 2 e 3 viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

3. L'atto contenente il parere di competenza regionale in merito alla VIA per le opere di cui all'allegato 1 viene inviato alla commissione del Ministero dell'ambiente ai fini della pronuncia di competenza.

4. Per le opere da sottoporre alla procedura di VIA non possono essere rilasciate dalla Regione, dagli enti locali o da pubblici uffici, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, anche parziali, prima della positiva conclusione della procedura. In ogni caso, fino alla pronuncia di VIA, tali atti non producono effetti.

5. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta rilasciati in difformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli di diritto in caso di pronuncia di VIA negativa.

6. I progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera o dell'impianto.

7. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati al proponente, al comune e alla provincia interessati per territorio e all'Arpal.

Art. 16.

Norme tecniche e modifiche degli allegati

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce le norme tecniche contenenti i criteri e le metodologie da seguire per l'elaborazione degli SIA, nonché i criteri per la verifica di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) e di cui all'art. 4, comma 4.

2. Con deliberazione della giunta regionale può essere modificato l'allegato 1 della presente legge in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA.

3. Il consiglio regionale delibera le modifiche degli allegati 2, 3, 4, 5 della presente legge, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, nonché le soglie limite inerenti le potenzialità e le dimensioni dei progetti e delle opere di cui agli allegati 2 e 3.

Art. 17.

Semplificazione delle procedure

1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in attuazione degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), per quanto attiene gli impianti soggetti alle procedure di VIA, la domanda di autorizzazione può essere proposta contemporaneamente all'attivazione delle procedure di VIA e la pronuncia di compatibilità o lo screening positivo vengono rilasciati, come previsto agli articoli 10 e 13 ed inviati all'ente competente ai fini del rilascio successivo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

2. La VIA sostituisce il parere di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

Art. 18.

Opposizione

1. Avverso la delibera della giunta regionale relativa alla VIA sui progetti di opere di cui agli allegati 2 e 3, nonché avverso la delibera relativa alla necessità di sottoporre a VIA i progetti di cui all'allegato 3, è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

2. Sul ricorso si pronuncia la giunta, sentite le strutture regionali che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso; entro i successivi trenta giorni la giunta deve pronunciarsi con decisione motivata. Ove la giunta non si pronunci nei termini prescritti, il ricorso si intende rigettato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Sanzioni

1. Chiunque realizza un'opera o un impianto oggetto della presente legge senza aver ottenuto la prescritta valutazione positiva di impatto ambientale è punito, fatte salve le sanzioni disposte in materia edilizia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a L. 90.000.000, secondo la gravità della violazione, ed è altresì tenuto alla immediata cessazione dell'attività intrapresa, nonché alla messa in pristino.

2. Il committente che, nella realizzazione di un progetto non ottempera alle prescrizioni contenute nella deliberazione di pronuncia di compatibilità, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a 30.000.000 secondo la gravità della violazione ed è altresì tenuto, prima dell'inizio attività, alle modifiche necessarie all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.

3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, provvede la provincia, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) che ne destina gli introiti al finanziamento delle attività dell'Arpal.

Art. 20.

Norma transitoria per piani e programmi

1. Fino all'approvazione dei PUC, gli SUA o programmi di opere ad essi assimilati clic comportino la realizzazione di opere assoggettate a VIA ai sensi dell'art. 2, possono essere corredati dello studio di cui all'art. 4, comma 2, che viene valutato dalla Regione nei modi indicati dai commi seguenti.

2. Qualora l'approvazione dello SUA e delle eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale od il controllo dello SUA compete alla provincia ai sensi della vigente legislazione urbanistica:

a) è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale di cui è corredato prima dell'inoltro alla provincia per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza;

b) la Regione si pronuncia nei modi ed agli effetti di cui all'art. 4 commi 4, 5, 6 e 7.

3. Qualora l'approvazione dello SUA compete alla Regione ai sensi della vigente legislazione urbanistica si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7 della presente legge regionale, salvo quanto di seguito stabilito;

a) il parere sotto il profilo urbanistico e di sostenibilità ambientale è reso, fino all'emanazione della legge regionale sul riordinamento dei comitati tecnici regionali a carattere consultivo, dal comitato tecnico misto di cui all'art. 62 della legge regionale n. 36/1997, entro novanta giorni dall'inizio della procedura;

b) l'approvazione dello strumento e la pronuncia di sostenibilità ambientale sono disposte dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui alla lettera a), fatta salva la previa acquisizione del conforme parere del consiglio regionale ai sensi del-

l'art. 4, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) in caso di SUA comportante variante al vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico.

4. All'approvazione dei PTC di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), dell'art. 76 della legge regionale n. 36/1997 possono essere attribuiti gli effetti di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale medesima, qualora gli stessi siano corredati da documentazione idonea a dimostrare la sostenibilità ambientale delle opere previste in detti piani, ricomprese negli allegati 2 e 3 della presente legge.

5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul riordino degli organi tecnici collegiali in materia di territorio, le funzioni consultive obbligatorie svolte dal comitato tecnico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sono svolte dal comitato di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 21.

Abrogazione di leggi e modifica dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 20 aprile 1994, n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale);

b) 20 aprile 1995, n. 31 (modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)).

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (delega alle province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni), come sostituito dall'art. 63 della legge regionale n. 36/1997 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della provincia, i PUO a norma dell'art. 51 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b), del comma 2, ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.»

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'art. 12, comma 4, si provvede, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione), con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 dicembre 1998

MORI

(*Omissis*).

99R0251

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 1998, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 16 gennaio 1984, n. 1 (regolamento di contabilità del consiglio regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 26

1. Al comma 1 dell'art. 26 del regolamento regionale 16 gennaio 1984, n. 1 le parole «nel limite massimo di L. 500.000» sono sostituite dalle parole «nel limite massimo di L. 5.000.000».

Art. 2.

Modifica all'art. 28

1. Al comma 1 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 1/1984 le parole «per importi sino a L. 5.000.000» sono sostituite dalle parole «per importi sino a L. 20.000.000».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Genova, 7 dicembre 1998

MORI

99R0252

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 46.

Criteria per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 75 del 16 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, ai sensi dell'art. 3, comma 6 lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. Agli effetti della presente legge per «sagre» si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

3. La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art. 3, comma 6, lettera d) della legge n. 287/1991, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima.

Art. 2.

Tipologia delle sagre

1. Le manifestazioni, ai fini della presente legge, si distinguono nelle seguenti tipologie:

A) sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone dello stesso;

B) sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive.

Art. 3.

Disciplina comunale

1. In attuazione della presente legge i comuni stabiliscono le condizioni per il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. I comuni formulano il calendario delle sagre sentiti i promotori delle manifestazioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'U.M.P.L.I., previa analisi riconoscitiva in sede tecnica delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose, folcloristiche in genere, nonché delle sagre svoltesi nell'ultimo biennio.

3. La disciplina comunale delle sagre:

a) stabilisce, per la tipologia «A», i prodotti oggetto di somministrazione, con riferimento al grado di tipicità in rapporto al territorio;

b) fissa le caratteristiche minime per l'attribuzione della qualifica della tipologia «B»;

c) stabilisce eventuali limitazioni alla somministrazione dei prodotti;

d) contiene i criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze di somministrazione di alimenti e bevande;

e) fissa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, le sagre, in ambito comunale, sono distribuite nel corso dell'anno in modo da evitare di norma la loro concomitanza e hanno un limite massimo di durata di dieci giorni consecutivi salvo quelle che per consolidata tradizione hanno una durata superiore.

Art. 4.

Istanze

1. Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre devono essere inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Nelle istanze a pena di irricevibilità devono essere indicati:

a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;

b) generalità del presidente legale o rappresentante;

c) generalità del soggetto iscritto al REC per la somministrazione, delegato dal legale rappresentante del soggetto promotore della sagra;

d) area di svolgimento della sagra;

e) strutture di servizio, quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri;

f) numero di eventuali posteggi riservati per l'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Le istanze devono inoltre contenere in allegato:

a) relazione illustrativa della manifestazione da svolgere, del menù proposto e di ogni altro elemento eventualmente indicato nella disciplina comunale;

b) relazione illustrativa sullo sviluppo della ultima edizione della manifestazione, nei casi di reiterazione;

c) limitatamente alle sagre di tipologia «B», documentazione atta a provare i presupposti per l'attribuzione di detta tipologia.

Art. 5.

Spostamento di luogo e di data

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra, per la quale sia stata autorizzata la somministrazione di alimenti e di bevande, vanno autorizzati dal sindaco, su istanza motivata del soggetto promotore od organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione delle norme della presente legge e/o della relativa disciplina comunale è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 comminata dal sindaco.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0065

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1998, n. 47.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 - Norme sul sistema formativo regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 77 del 23 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale docente, già appartenente al contingente della formazione professionale, assegnato funzionalmente alle province per lo svolgimento delle funzioni ad esse delegate ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni è trasferito nei ruoli delle amministrazioni provinciali.

2. Il personale già appartenente al contingente regionale della formazione professionale assegnato funzionalmente alle ex Unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni è trasferito alle Aziende sanitarie regionali.

3. La Giunta regionale provvede ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 secondo la ripartizione del personale fra gli enti destinatari come risultante alla data del 28 febbraio 1997.

4. Contestualmente ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 i posti dell'organico regionale resisi vacanti sono soppressi.

Art. 2.

Finanziamento delle funzioni delegate

1. L'apporto finanziario regionale agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento alla spesa per il personale, è definito nel contesto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'onere derivante dall'impegno di cui al comma 1 si fa fronte con stanziamento annuale disposto dalla legge di bilancio, sul capitolo 2995 così denominato: «Contributi alle province di Perugia e Terni per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0066

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 48.

Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel *suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 77 del 23 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0067

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 49.

Progetto integrato Valnerina - Leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25 - Utilizzazione risorse residuali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 78 del 30 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi per lo sviluppo e le attività produttive del territorio della Valnerina colpito dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi utilizzando le risorse finanziarie ancora disponibili stanziare con le leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25, derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse o dal recupero delle anticipazioni ad enti o privati conseguente a revoca della promessa di finanziamento o ad obbligo di restituzione.

Art. 2.

Procedure per il completamento del progetto

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge, predisporre e approva un piano di riparto delle risorse accantonate finalizzato al completamento degli interventi e dei programmi in corso di realizzazione in base alle precitate leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40 e 18 agosto 1989, n. 25.

2. Il piano contiene termini perentori per la predisposizione di progetti esecutivi da parte degli enti locali interessati o di beneficiari privati e per la ultimazione dei relativi interventi nonché per la loro collaudazione nei casi in cui l'opera in corso non richieda nuova elaborazione progettuale.

3. Il piano di cui al comma 1 del presente articolato tiene conto dell'insieme dei programmi riguardanti l'area e delle indicazioni provenienti dagli enti locali interessati con priorità alle iniziative da completare.

4. Il piano viene inviato alla commissione consiliare competente per il parere.

Art. 3.

Gestione finanziaria del fondo regionale

1. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, sull'accantonamento disposto nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 5 della presente legge, distinti impegni di spesa in relazione agli interventi ammessi a finanziamento ed elencati nel piano di cui all'art. 2.

2. La giunta regionale trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 dell'art. 2 è autorizzata a disporre la revoca del finanziamento e destinarlo al perfezionamento o ottimizzazione degli interventi attuati per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina.

3. La giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle attività di recupero dei crediti residui, a predisporre transazioni con i soggetti debitori anche prevedendo l'eventuale acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 4.

Norma transitoria

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre la modificazione del piano per il riparto delle somme recuperate attenendosi ai criteri stabiliti dal comma 2 del precedente art. 3.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di L. 3.305.394.721, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione denominato: «Spese per il completamento degli interventi e dei programmi di cui alle leggi regionali 40/1985 e 25/1989».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.

3. La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40.

1. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, dopo la locuzione «produttivi» è aggiunta la seguente «e commerciali».

Art. 7.

Norma finale

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le modalità di attuazione per i piani e programmi della Comunità europea di cui alla legge regionale 19 luglio 1988, n. 22 e successive modificazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0068

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 50.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della S.p.a. denominata C.R.U.E.D. S.p.a. mediante trasformazione del C.R.U.E.D.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 78 del 30 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 è sostituito dal seguente:

«La società si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'amministrazione pubblica e privata mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati informatici sul territorio regionale al fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico dell'intera regione».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Partecipanti*). — Alla società partecipano la Regione dell'Umbria, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici, le aziende a partecipazione pubblica, le aziende private, le aziende e le istituzioni bancarie».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Partecipazione della Regione*). — La Regione partecipa alla società a condizione che dallo statuto risulti quanto segue:

- la Regione mantiene nella società una partecipazione comunque non inferiore al 20 per cento del capitale sociale;
- la Regione e gli altri enti pubblici soci nominano, ai sensi dell'art. 2458 codice civile, un numero di amministratori non inferiore ai 3/7 dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- la Regione nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;
- un componente del Comitato esecutivo, se previsto, dovrà essere scelto tra gli amministratori di nomina regionale».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà rubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0069

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 51.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 78 del 30 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1999, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1998 limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1998.

2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1999 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma quinto, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0070

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 52.

Istituzione e funzionamento della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1997, n. 10.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 1 del 5 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzioni delle commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituite con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa.

2. Le commissioni di cui al comma 1, scadono con la scadenza del consiglio regionale e sono rinnovate nei termini previsti dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.

Art. 2.

Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Le determinazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Per il proprio funzionamento le commissioni adottano un regolamento interno in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive emanate dalla Regione.

Art. 3.

Segreterie delle commissioni

1. Le commissioni hanno sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il Ministero delle finanze provvede alla costituzione della segreteria di ciascuna commissione ed alla assegnazione ad esse del personale in numero sufficiente da concordare con la commissione stessa in rapporto al carico di lavoro e dei mezzi necessari.

2. La segreteria ha il compito di:

a) redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro, con l'indicazione dei componenti presenti;

b) curare i rapporti fra la commissione, gli enti esproprianti e la Regione;

c) predisporre la documentazione relativa alle missioni di servizio dei componenti la commissione, curando la trasmissione della stessa alla Regione per la liquidazione delle competenze dovute;

d) curare tutti gli adempimenti comunque connessi al funzionamento della commissione.

Art. 4.

Trattamento economico

1. Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni provinciali spettano, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per il presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo.

2. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il trattamento economico di missione pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1998 bilancio pluriennale 1061081 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 dicembre 1998

BRACALENTE

99R0071

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1998, n. 73.

Spostamento per l'esercizio finanziario 1998, di alcuni termini previsti dagli articoli 32 e 33 della parte seconda, Titolo I Capo 2 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 15 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1998, i termini previsti nella parte seconda Titolo I Capo 2 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, vengono spostati come segue:

il termine previsto dal quarto comma dell'art. 32 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, è spostato al 30 settembre 1998 ed entro 60 giorni dalla ricezione dei piani dei corsi di formazione delle amministrazioni provinciali, la giunta regionale può formulare motivate osservazioni sui piani stesi con le modalità e le procedure previste nel quinto comma dello stesso art. 32;

il termine di cui al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 è spostato al 30 settembre 1998.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto nell'art. 32 ultimo comma, l'attività formativa presso le singole botteghe scuola ha inizio, per il solo esercizio 1998, il 15 dicembre 1998.

Art. 3.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 settembre 1998

FALCONIO

99R0151

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1998, n. 74.

Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 57 «Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva» - modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 15 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 57, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 2.

Normativa

Per consentire gli interventi previsti dal precedente art. 1, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, commi 2 e 3, 6 e 7, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 57.

Art. 3.

Domande

I comuni singoli o associati, le società e le associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del CONI nonché gli enti di promozione sportiva o loro società affiliate, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 57, presentano alla giunta regionale, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, apposita domanda.

Tale domanda, a firma del legale rappresentante, e corredata della documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 57, deve essere inviata alla giunta regionale, servizio sport e impiantistica sportiva, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande trasmesse oltre il termine di cui al precedente comma oppure prive della prescritta documentazione, sono escluse dal programma delle opere da finanziare.

Le domande sono finanziate, con le modalità previste dalla presente legge, fino a concorrenza delle relative disponibilità e con le priorità indicate nel successivo art. 4.

Art. 4.

Programma di intervento

La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, propone al consiglio regionale l'approvazione del programma delle opere da finanziare.

Il programma annuale riserva la priorità degli interventi alle seguenti iniziative, nelle misure appresso indicate:

a) 70 per cento della somma disponibile per:

1) lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;

2) lavori di completamento e di miglioramento delle strutture sportive esistenti;

b) 30 per cento della somma disponibile per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e secondo le seguenti priorità:

1) localizzazione in comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede la realizzazione;

2) realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti scoperte;

3) realizzazione di palestre scolastiche e strutture coperte;

4) realizzazione di altri impianti sportivi.

A parità dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorità gli interventi proposti da comuni associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di una equilibrata distribuzione degli interventi sui territori provinciali in relazione alla estensione territoriale della provincia e della relativa popolazione in base ai seguenti parametri:

a) 27,50 per cento per le province di Chieti e di L'Aquila;

b) 22,50 per cento per le province di Pescara e di Teramo.

Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a parità di data, hanno priorità le richieste di mutuo di minore entità.

Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al secondo comma, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel comma medesimo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 5.

Abrogazione

Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 57 è abrogato.

Art. 6.

Norma finanziaria

L'onere, relativo agli interventi riferiti all'esercizio 1998, è di lire 1.000.000.000; la copertura finanziaria è assicurata con lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo 92328 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 settembre 1998

FALCONIO

99R0152

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 75.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Impianti di metano

1. All'art. 1 (impianti metano) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 68 riguardante «modifiche alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, già modificato con legge regionale 9 maggio 1987, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

«Il sindaco del comune sede della nuova installazione convoca una conferenza, alla quale partecipano i comuni confinanti o rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze, previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domanda concorrenti, quella presentata in data antecedente alle altre, che ha la priorità nell'accoglimento».

Art. 2.

Impianti di GPL

All'art. 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

«Il sindaco del comune sede della nuova installazione convoca una conferenza, alla quale partecipano i comuni confinanti o rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domande concorrenti, quella presentata in data antecedente alle altre, che ha la priorità nell'accoglimento.

Art. 3.

Abrogazioni

Sono abrogati:

il quinto comma dell'art. 4 (funzione amministrativa) della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21;

l'art. 11 (trasferimenti titolarità) della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21;

le parole «e del nulla-osta da parte della Giunta regionale», del 1° comma dell'art. 6 (Trasferimenti e concentrazioni) della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21;

l'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39;

il secondo comma dell'art. 2 (Nuove concessioni e rinnovi) della legge regionale 17 aprile 1990, n. 44.

Art. 4.

Norma transitoria

Le richieste di nulla-osta regionale giacenti presso gli uffici della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite, per la definizione dell'istruttoria delle stesse, ai comuni competenti.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

99R0153

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1998, n. 76.

Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 9 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI*Capo I*

Art. 1.

Finalità

La presente legge reca la disciplina normativa dell'organizzazione amministrativa e delle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione in materia di collocamento e di servizi all'impiego, in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, di seguito individuato come «Decreto legislativo».

2. Le misure dettate sono finalizzate al conseguimento della integrazione tra le Politiche di sostegno all'occupazione, l'orientamento, la formazione professionale ed i servizi all'impiego, in funzione della massimizzazione delle opportunità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

3. Nel quadro della collaborazione istituzionale con le province e della concertazione con le parti sociali, la Regione persegue, in particolare, l'attuazione di politiche del lavoro su scala regionale coerenti con le specificità dei sistemi locali del lavoro, idonee a sostenere la creazione di opportunità occupazionali, a ridurre, anche con il supporto di interventi mirati di orientamento e formazione professionale, l'attesa di un lavoro ed i tempi di ricerca di manodopera qualificata, a valorizzare le capacità lavorative di soggetti a rischio di emarginazione, a stabilire sinergie tra i sistemi formativo ed educativo, ed a promuoverne l'avvicinamento al sistema delle imprese.

Capo II

RIPARTO DELLE FUNZIONI

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica sulle funzioni ed i compiti conferiti in materia di collocamento e politica attiva del lavoro ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, e persegue, nella programmazione delle politiche formative e dell'orientamento, il fine della loro integrazione con le politiche del lavoro ed i servizi all'impiego. Esercita inoltre le funzioni di indirizzo già incardinate sulla commissione regionale per l'impiego, ed in particolare quelle relative a:

determinazione dei criteri di utilizzo della quota regionale del fondo per l'occupazione, e dei criteri di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;

determinazione dei criteri per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti di formazione/lavoro;

determinazione di modalità derogatorie di iscrizione alle liste di collocamento;

determinazioni concernenti la quota di assunzioni riservate ai soggetti svantaggiati ex art. 25 della legge 223/91 ed individuazione di ulteriori categorie di lavoratori e di aree territoriali cui estendere le misure stabilite nello stesso articolo.

2. La Regione provvede inoltre:

al diretto espletamento delle funzioni e dei compiti conferiti dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo, ed in particolare alla realizzazione degli interventi di sostegno all'occupazione disciplinati dalla legislazione regionale, non espressamente delegati dal successivo art. 3 alle province;

a porre in essere gli interventi formativi la cui attuazione non sia conferita alle province da leggi regionali;

ad esercitare le funzioni in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, individuate nell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo, già di competenza della direzione regionale del lavoro, e ad esprimere motivato parere nelle analoghe procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo;

a promuovere accordi finalizzati ai contratti di solidarietà;

ad esprimere motivato parere nei procedimenti finalizzati al rilascio ed al rinnovo di autorizzazioni alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ed a richiederne la revoca in caso di non corretto svolgimento dell'attività;

ad approvare i progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle province, o interessanti ambiti sovra-provinciali.

3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo previa concertazione con la commissione di cui al successivo art. 16; assolve i compiti gestionali attraverso atti dirigenziali, secondo l'articolazione organizzativa interna.

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Le province svolgono le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi generali, della programmazione, degli atti di coordinamento emessi dalla Regione. Esse provvedono all'esercizio delle attribuzioni conferite, perseguendo la realizzazione di una rete di servizi complementari e funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3.

2. Sono attribuite alle province:

a) le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 comma 1 e nell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo;

b) la gestione e l'erogazione dei seguenti servizi, riconducibili all'art. 2 comma 2 ed all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo, nonché alle competenze autorizzatorie già disimpegnate dalla commissione regionale per l'impiego:

compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori, previa analisi tecnica dei curricula dei lavoratori;

approvazione di progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità proposti da enti locali sub-provinciali e da altri organismi abilitati dalla vigente normativa, con incidenza circoscritta all'ambito provinciale;

approvazione dei progetti formativi afferenti contratti di formazione/lavoro;

c) attività di informazione, promozione, consulenza con riferimento alle Politiche del lavoro mirate a promuovere nuova imprenditorialità e ad agevolare l'inserimento lavorativo di categorie e soggetti in posizione di debolezza sul mercato del lavoro;

d) esame di ammissibilità delle istanze proposte ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al punto precedente;

e) programmazione ed attuazione, in concorso con il sistema formativo ed il sistema scolastico, con le imprese e le autonomie locali, di tirocini formativi e di orientamento;

f) espletamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo finalizzate agli interventi di integrazione salariale straordinaria ed alla dichiarazione di mobilità del personale, già di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

3. Con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 16, sono individuate eventuali ulteriori funzioni gestionali ed autorizzatorie, già esercitate dalla Commissione regionale per l'impiego, da trasferire alle amministrazioni provinciali.

4. Le province esercitano, inoltre, funzioni di pianificazione ed attuazione di interventi di orientamento e formazione professionale, secondo l'ambito di conferimento stabilito dalla normativa primaria di settore, nel quadro degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale e delle risorse conseguentemente attribuite.

5. La Regione esercita il monitoraggio e la vigilanza sulle funzioni conferite alle province dalla presente legge. In caso di persistente inerzia o di violazione di atti normativi e direttive regionali, la Giunta regionale invita la Provincia inadempiente a provvedere od a rimuovere il contrasto entro un congruo termine, decorso il quale assume determinazioni in via sostitutiva.

TITOLO II

GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Capo I

FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE

Art. 4.

Organizzazione generale del sistema

1. Il Sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete integrata delle funzioni, degli organismi, delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie che le istituzioni preposte organizzano, secondo le modalità stabilite nella presente legge, per erogare a lavoratori ed imprese servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione finalizzati all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ed a facilitare l'accesso a strumenti agevolativi ed a percorsi di sviluppo formativo e professionale.

2. La Regione organizza ed esercita le funzioni di propria competenza attraverso il Settore politiche del lavoro. Istituisce un ente strumentale denominato «Abruzzo-Lavoro», di seguito individuato anche come «Agenzia», con funzioni di assistenza tecnica alla Regione ed alle province e di monitoraggio del Mercato del lavoro. Costituisce una commissione regionale permanente tripartita, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle Politiche del lavoro di competenza regionale. Costituisce un comitato di coordinamento istituzionale finaliz-

zato a rendere effettiva, nel territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche di sostegno dell'occupazione, dell'orientamento e della formazione, i sistemi educativo e produttivo.

3. Le province pianificano, gestiscono ed erogano i servizi riconducibili alle funzioni conferite dall'art. 3 e, con riferimento all'orientamento ed alla formazione professionale, da altre disposizioni di legge regionale, tramite strutture denominate «Centri per l'impiego»; si avvalgono dell'assistenza tecnica dell'ente regionale di cui agli articoli 5 e seguenti, e realizzano nella commissione unica permanente tripartita costituita a livello provinciale, la concertazione dei profili pianificatori e degli indirizzi generali cui si ispira l'azione delle province nelle materie oggetto di conferimento.

4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione tripartita e del Comitato di coordinamento istituzionale trova applicazione, nei limiti del budget annualmente stabilito con delibera della Giunta regionale, la disciplina dettata dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Capo II

L'ENTE «ABRUZZO-LAVORO»

Art. 5.

Natura e Funzioni obbligatorie

1. È istituita dal 1° gennaio 1999 con sede in Pescara l'agenzia denominata «Abruzzo-Lavoro», con natura di ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. L'Agenzia eroga alla Regione ed alle province servizi di assistenza tecnica, ed assolve funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro.

2. Sono, in particolare, assicurati alla Regione:

a) servizi di assistenza tecnica, con riferimento a:
programmazione delle politiche del lavoro e della formazione;

progettazione di interventi in campo lavoristico e formativo, finalizzata a bandi di iniziativa comunitaria o statale;

valutazione di progetti formativi presentati in esito a procedure di selezione regionale;

elaborazione di proposte di standards qualitativi da osservare nella erogazione dei servizi per l'impiego, e dei corrispondenti indicatori e modelli di valutazione;

accreditamento delle agenzie formative;

b) attività di osservazione del mercato del lavoro, anche con riferimento all'evoluzione in corso nelle tipologie di rapporto di impiego, di monitoraggio delle Politiche regionali del lavoro e degli interventi formativi, anche di competenza provinciale;

c) verifica finale delle iniziative imprenditoriali finanziate dalla Regione nell'ambito della legislazione di sostegno all'occupazione;

d) predisposizione dei programmi e progetti diretti a coinvolgere ed attivare i soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro ed offrire consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attivazione;

e) elaborazione di proposte finalizzate ad armonizzare gli interventi dell'Unione europea, dello Stato, delle regioni e delle province in materia di formazione professionale e lavoro;

f) attività di monitoraggio dei servizi di cui all'art. 4 comma 3 finalizzato alla concreta ed uniforme attuazione in tutto il territorio regionale;

g) nella ricerca, progettazione e concorso alla divulgazione, Abruzzo-Lavoro deve tenere debito conto delle peculiari esigenze dei portatori di disabilità e fornire soluzioni conseguenti.

Al fine di consentire la formulazione del rapporto annuale di cui al comma 3 dell'art. 18, Abruzzo-Lavoro riferisce, con apposita relazione tecnica, sulle discontinuità eventualmente riscontrate nell'erogazione dei servizi, al Comitato di coordinamento istituzionale.

3. Sono, in particolare, assicurati alle province:

a) servizi di assistenza tecnica riferiti a:

implementazione, qualificazione ed integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego;

elaborazione di piani e programmi di formazione professionale;

b) attività di supporto metodologico, aggiornamento degli addetti, documentazione;

c) attività di supporto alle funzioni che favoriscono l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

4. «Abruzzo-Lavoro» verifica il rispetto dell'obbligo di connessione e scambio dei dati tramite il sistema informativo lavoro nei confronti dei centri per l'impiego e dei privati autorizzati, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo, alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del S.I.L., l'agenzia vigila sull'osservanza delle direttive impartite dall'organo tecnico di cui all'art. 8 del decreto legislativo, e realizza il raccordo operativo dei centri per l'impiego in relazione alla alimentazione del S.I.L.

Coadiuvata dal settore politiche del lavoro nella elaborazione dello schema di convenzione tipo di cui all'art. 11 comma 5 del decreto legislativo.

5. Nel rispetto degli obblighi di collaborazione all'integrazione dei servizi per l'impiego prescritti dal decreto legislativo, «Abruzzo-Lavoro» assolve funzioni consultive del Comitato di coordinamento istituzionale disciplinato nell'art. 18.

6. «Abruzzo-Lavoro» agisce in conformità agli indirizzi impartiti triennialmente dal Consiglio regionale, specificati annualmente da Direttive applicative emanate dalla Giunta regionale. Essa approva, acquisito il parere del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione tripartita, che lo esprimono in seduta congiunta, il piano di attività proposto dal direttore. L'Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo della Giunta regionale, che li esercita attraverso i competenti settori.

Art. 6.

Funzioni aggiuntive

1. «Abruzzo-Lavoro» opera in funzione sia del piano annuale di attività, sia di impulsi ricevuti dal settore politiche del lavoro, che può proporre alla Giunta regionale l'affidamento all'agenzia di compiti ulteriori di studio, ricerca, progettazione, concorso alla divulgazione, finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici riconducibili a finalità generali di sostegno all'occupazione. I conseguenti rapporti sono regolati convenzionalmente.

2. «Abruzzo-Lavoro» può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati che ne assumano l'onere corrispettivo determinato dall'ente con riferimento alle tariffe di mercato. Può erogare altresì alle province e ad altri soggetti pubblici prestazioni aggiuntive a quelle obbligatorie ai sensi dell'art. 5, a titolo oneroso per il richiedente, regolando convenzionalmente i relativi rapporti.

3. Le attività aggiuntive non possono comunque pregiudicare o ritardare il prioritario assolvimento dei compiti di Istituto richiamati nell'art. 5.

Art. 7.

Struttura dell'ente

1. Sono organi dell'ente:

il Direttore;

il Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale lo Statuto ed il Regolamento che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'ente, nonché il sistema contabile.

3. Sono sottoposti all'esame del settore competente i bilanci dell'ente, da allegare a quelli della Regione, ai sensi degli articoli 33 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81. La Giunta regionale approva il Piano annuale di attività e la corrispondente relazione di fine esercizio, la proposta di dotazione organica e le successive variazioni di essa.

4. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio. Le entrate sono costituite:

dal finanziamento ordinario annualmente iscritto nel bilancio regionale, attingendo a risorse trasferite dallo Stato ed a risorse comunitarie cofinanziate destinate all'assistenza tecnica;

dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, nonché da quelli versati per l'accesso a banche dati regionali, che affluiscono all'ente con le modalità di cui all'art. 19;

dai trasferimenti operati dal Settore politiche del lavoro utilizzando le risorse iscritte nel capitolo 21412 del bilancio corrente, e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, in relazione a convenzioni stipulate a norma dell'art. 6 comma 1.

Con le suddette risorse l'Ente provvede anche ai trattamenti retributivi del personale, a qualsiasi titolo utilizzato, contenendo la spesa corrispondente nei limiti definiti annualmente dalla giunta, rispetto agli stanziamenti iscritti nel bilancio di Abruzzo-Lavoro.

5. Il patrimonio dell'ente è integrato dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione (individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'art. 7 del decreto legislativo); dalle attrezzature ed altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta all'ente. Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere ed aggiornare l'inventario.

6. Il Direttore, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, previa verifica degli effettivi fabbisogni, propone alla giunta regionale, che l'approva entro 30 giorni, la dotazione organica del personale necessario al funzionamento dell'Ente, distinta tra figure professionali di supporto amministrativo-contabile e figure professionali specialistiche, con caratteristiche di esperto. Sono parimenti sottoposte ad approvazione le successive proposte di variazione della dotazione organica.

7. Alla copertura della dotazione organica l'ente provvede, nel termine massimo del 31 marzo 2000, con procedure selettive specifiche e con gli altri meccanismi di reclutamento consentiti dalla normativa vigente.

Nella applicazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, si tiene conto della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di rapporti a tempo determinato.

Nelle procedure di reclutamento, costituisce titolo valutabile il servizio reso alle dipendenze della agenzia per l'impiego d'Abruzzo e dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro.

8. Per l'esercizio di peculiari attività di studio, ricerca e progettazione, l'agenzia può altresì stipulare, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo, convenzione con università e qualificati soggetti pubblici o privati.

Art. 8.

Il Direttore

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'ente, ed esercita il potere di organizzazione ed i poteri gestionali non demandati esplicitamente dal regolamento di contabilità al dirigente della segreteria amministrativa. In caso di vacanza, la Regione nomina un commissario.

Il Direttore risponde dei risultati della gestione, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, qualità e regolarità dell'azione dell'agenzia.

2. L'incarico di direzione è conferito a seguito di avviso pubblico, previo esame di curricula, a soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla dirigenza regionale, che non abbiano superato il 65° anno di età, dotati di elevata preparazione specifica nelle materie trattate dall'ente, documentabile da titoli, con significativa esperienza di direzione di organizzazioni complesse. Alla nomina provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, proposta dall'Assessore al Lavoro. La selezione è indetta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'incarico è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, con facoltà, per la Regione, di rinnovo. Esso è conferito a tempo pieno, ed è incompatibile con il concomitante svolgimento di altre attività professionali, con la qualità di membro di consigli o giunte comunali e provinciali, di consigli regionali, di assemblee parlamentari, con lo svolgimento di funzioni dirigenti negli organismi esecutivi delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori. Il trattamento economico e contributivo è regolato in conformità a quello previsto dal contratto collettivo del comparto regioni-enti locali per i dirigenti regionali con funzioni di coordinatore. Qualora l'incarico sia conferito a dirigenti di pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 13 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, essi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. La nomina è revocata, previo contraddittorio, prima della scadenza naturale del rapporto nei seguenti casi ed in quelli disciplinati nel contratto, riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80/1998:

- inosservanza dell'obbligo del pareggio di bilancio;
 - inosservanza del termine per la formulazione delle proposte di dotazione organica e/o del termine massimo fissato nell'art. 7 comma 7, per il completamento delle procedure di reclutamento;
 - mancato assolvimento di funzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 5;
 - condanna per reati commessi nell'esercizio delle funzioni direzionali.
5. L'incarico è comunque revocato in caso di assenza od impedimento protratti oltre 6 mesi.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti verifica i bilanci e la rispondenza di essi alle scritture contabili e la regolare tenuta di esse.

Il Collegio accerta ogni trimestre la consistenza di cassa, e può chiedere notizie al direttore sull'andamento della gestione. I revisori possono, in qualsiasi momento, accedere anche individualmente ad atti e documenti tenuti presso l'ente.

Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori, debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli stessi.

Il collegio, accertate gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne dà notizia al direttore ed al Presidente della giunta regionale.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il quinquennio per cui è nominato il direttore. Esso è composto da tre membri scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. I revisori sono designati in ragione di due dalla giunta regionale, e di uno dall'Unione delle province abruzzesi. Il collegio è nominato dal Presidente della regione, ed elegge al suo interno, nella prima seduta, il presidente dell'organo. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è pari al 15%, per il presidente, ed al 10% per gli altri membri, degli emolumenti attribuiti al direttore dell'ente.

Capo III

I CENTRI PER L'IMPIEGO

Art. 10.

Bacini d'utenza

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui all'art. 1 attraverso centri per l'impiego, strutturati su bacini d'utenza sub-provinciali. In prima applicazione della riforma, valutata la ricorrenza dei fattori socio-geografici che giustificano la deroga alla consistenza demografica ordinaria prescritta dal decreto legislativo, i bacini sono individuati in conformità all'allegato 1.

2. Costituiscono fattori di ponderazione da considerare ai fini della eventuale riconfigurazione dei suddetti bacini d'utenza i seguenti elementi:

consistenza demografica dell'area interessata, di norma non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche;

struttura economica del bacino di riferimento, con particolare riguardo ai settori prevalenti d'attività;

struttura del mercato del lavoro, con riguardo ai tassi d'attività, di occupazione, di disoccupazione o ad indicatori similari;

composizione del tessuto sociale;

direttrici della mobilità per motivi di studio o lavoro;

disponibilità di servizi scolastici, formativi e sociali;

risorse finanziarie, umane, tecnologiche ed organizzative disponibili, in relazione agli standards minimi di qualità dei servizi da assicurare.

3. Le province possono, su richiesta delle amministrazioni comunali, modificare l'assegnazione di uno o più comuni ai bacini definiti dall'allegato 1.

Per motivate ragioni socio-geografiche e ove dispongano di risorse finanziarie, umane, tecnologiche ed organizzative adeguate, le province possono istituire una o più sedi coordinate, per garantire una migliore diffusione dei servizi all'impiego, con riferimento esclusivo alle tipologie di attività indicate nell'art. 11 comma 2.

4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, le province possono avanzare alla Regione proposte di modifica al numero dei centri per l'impiego, motivate con riferimento ai criteri di cui al comma 2. L'accoglimento o la reiezione delle suddette richieste sono definiti con delibera del consiglio regionale, proposta dalla giunta regionale, che acquisisce preventivamente i pareri del comitato di coordinamento istituzionale e della commissione tripartita regionale. Le variazioni possono essere prospettate dalle amministrazioni provinciali prima del termine sopra indicato, qualora l'assetto distributivo dei centri per l'impiego risultante dall'allegato 1 sia insostenibile alla luce delle risorse trasferite dallo Stato. L'iniziativa della revisione può essere assunta dalla giunta regionale, sentiti il comitato di coordinamento istituzionale e la commissione tripartita regionale, qualora la distribuzione sul territorio dei centri per l'impiego e delle rispettive eventuali sub-articolazioni risulti inadeguata al conseguimento degli standards minimi di qualità.

Art. 11.

Funzioni dei centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego svolgono le funzioni di seguito indicate:

- gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo, afferenti il collocamento;
- compilazione e tenuta delle liste di mobilità, previa analisi tecnica dei curricula dei lavoratori, con adeguati supporti informatici resi disponibili da «Abruzzo-Lavoro»;
- gestione delle politiche attive del lavoro che l'art. 3 assegna alla competenza provinciale, ed attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.

2. Al fine di incrementare l'occupazione ed incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i centri per l'impiego erogano ai lavoratori ed alle imprese i seguenti servizi, osservando gli standards qualitativi determinati a norma degli articoli 18 e 22:

- rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini e delle occasioni di lavoro, ed organizzazione di conseguenti attività di informazione ed orientamento;
- consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;
- preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- progettazione di percorsi di sviluppo formativo e professionale;
- diffusione della conoscenza e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo; esame di ammissibilità delle istanze a tal fine presentate;
- altri servizi definiti dalle province, anche d'intesa con il sistema scolastico, nel quadro delle finalità individuate nell'art. 1.

3. I centri per l'impiego concorrono alla formulazione del piano provinciale degli interventi formativi. Per l'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi di cui ai commi precedenti, i centri si avvalgono dell'assistenza tecnica di Abruzzo-Lavoro. Essi svolgono i compiti connessi con l'alimentazione del sistema informativo lavoro, nel quadro delle direttive dell'organo tecnico nazionale e del raccordo operativo esercitato dal suddetto ente regionale.

Art. 12.

Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego

1. Le amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun centro per l'impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze di orientamento all'utenza che ispirano la riforma dei servizi. A tal fine, sono realizzati, anche ispirandosi al modello sperimentato dalla Regione:

un servizio di accoglienza, con compiti di primo vaglio delle domande e dei bisogni dell'utente, di informazione generale, di avviamento ai servizi specifici;

un servizio preposto all'erogazione di informazioni di base, avvalendosi anche di strumenti gestibili in autoconsultazione;

servizi specialistici capaci di un approccio personalizzato, assicurati da soggetti in possesso di uno spettro di professionalità adeguate, attraverso le quali integrare competenze riferibili all'orientamento, alla formazione professionale, alle politiche del lavoro e dell'impresa.

2. Le province definiscono l'ordinamento dei centri per l'impiego secondo criteri che assicurino loro autonomia organizzativa ed operativa. I centri erogano con criteri di flessibilità i servizi specialistici, proiettandoli sul territorio attraverso la costituzione di équipes mobili, sviluppandone l'azione in raccordo con gli enti locali di riferimento, a norma dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo.

3. Ciascuna provincia attiva in almeno un centro per l'impiego un servizio per l'inserimento lavorativo degli utenti svantaggiati (S.I.L.U.S.), che assicura funzioni di accoglienza, orientamento, preselezione mirate all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, individuate in conformità alla normativa regionale che disciplina le politiche di sostegno all'occupazione. A tal fine, il S.I.L.U.S. è dotato anche di competenze di mediazione culturale. Per ottimizzare la ricerca di occasioni di inserimento lavorativo, il S.I.L.U.S. opera in raccordo con la rete dei servizi sociali presenti sul territorio, le USL, le cooperative sociali di tipo B, le comunità terapeutiche, i centri di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia, il sistema scolastico e formativo, il sistema delle imprese e le organizzazioni sindacali. Propone, ove necessario, l'effettuazione di rilevazioni integrative delle informazioni desumibili dai dati in possesso del centro alla struttura regionale preposta alla osservazione del mercato del lavoro.

4. Le province assicurano la copertura delle funzioni specialistiche anche stipulando, compatibilmente con le risorse disponibili, convenzioni con altre strutture pubbliche, ovvero avvalendosi del concorso di soggetti privati qualificati, ed in particolare di enti bilaterali ed altri organismi espressione delle parti sociali. Nel S.I.L.U.S., in particolare, è garantita la presenza di esperti nell'integrazione sociale delle persone a rischio.

5. La giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle amministrazioni provinciali nei rapporti con i soggetti privati di cui al comma 4, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 16 e 18.

Art. 13.

Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego

1. Le province costituiscono i centri per l'impiego entro il 31 dicembre 1998. A tal fine, ne localizzano la sede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza, le relative determinazioni sono assunte dalla giunta regionale.

2. Le province assicurano l'omogeneità e la complementarietà del funzionamento dei centri per l'impiego, costituendo una struttura di coordinamento incardinata nell'organigramma provinciale, ovvero affidando corrispondenti funzioni al centro per l'impiego funzionante nel capoluogo. Presso la struttura di coordinamento sono esercitate anche le funzioni di pianificazione provinciale degli interventi formativi, le funzioni in materia di collocamento obbligatorio, e quelle individuate nell'art. 3 comma 2, lettera f).

3. Le province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi di cui all'art. 11 comma 2 erogati in un centro per l'impiego ad utenti di provincia diversa, qualora risiedono in comuni contigui al centro, ovvero con riferimento a bacini interprovinciali che identifichino un sistema locale del lavoro unitario. Le province possono applicare le modalità di erogazione dei servizi definite nel presente comma anche con riferimento all'ambito provinciale; la struttura interna di coordinamento ne ricerca le forme più adeguate.

4. Per l'implementazione dei servizi su basi infra e/o interprovinciali, le province si avvalgono dell'assistenza tecnica di «Abruzzo-Lavoro». Esse accedono alle suddette modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni tripartite provinciali interessate e quello del Comitato di coordinamento istituzionale, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standards minimi di qualità.

Art. 14.

Raccordo con gli enti locali

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei servizi offerti dai centri per l'impiego, le province individuano strumenti di raccordo che consentano la partecipazione delle comunità montane, dei comuni e delle loro forme associative create a norma della legge n. 142/1990 e di altri enti pubblici, alla individuazione degli obiettivi ed alla organizzazione dei servizi compresi nelle funzioni attribuite dalla presente legge.

2. Per realizzare un più ampio accesso alle informazioni, con l'assistenza tecnica di «Abruzzo-Lavoro», le province possono, nel quadro degli strumenti di raccordo di cui al comma 1, consentire agli enti locali la realizzazione di punti informativi in autoconsultazione, collegati telematicamente alle banche dati disponibili nei centri, a condizione che l'ente locale interessato ne sostenga gli oneri. Le medesime amministrazioni locali possono organizzare, in regime di autofinanziamento, servizi di accompagnamento alla consultazione delle informazioni, anche avvalendosi della collaborazione del sistema scolastico e delle parti sociali.

3. I comuni concorrono all'organizzazione dei servizi resi dai centri per l'impiego e dalle eventuali sedi coordinate di riferimento, anche partecipando alla copertura degli oneri connessi alla fornitura dei locali; secondo le modalità desumibili dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 56.

TITOLO III

RAPPORTI CON LE PARTI SOCIALI
E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE*Capo I*

L'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI

Art. 15.

Ruolo della concertazione

1. Il sistema regionale per l'impiego ispira la sua azione, a ciascun livello istituzionale interessato, al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione. Queste ultime sono esercitate dalla dirigenza.

2. La Regione riconosce alle parti sociali il ruolo di interlocutori primari nella scelta degli indirizzi e nella elaborazione delle linee programmatiche concernenti le politiche del lavoro, assicurandone il concorso alle relative determinazioni attraverso l'istituzione di una commissione paritetica permanente tripartita, con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica.

3. Le province garantiscono il coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione degli indirizzi generali, delle scelte programmatiche ed organizzative inerenti le competenze attribuite dalla presente legge, istituendo una commissione provinciale tripartita, quale organo permanente di consultazione e concertazione.

4. Nell'ottica della integrazione dei servizi all'impiego, le commissioni costituite ai sensi dei commi 2 e 3 esprimono anche la sede concertativa degli indirizzi programmatici in materia di orientamento e formazione professionale.

Capo II

LE SEDI DELLA CONCERTAZIONE

Art. 16.

La commissione tripartita regionale

1. La commissione tripartita permanente regionale è composta da:

- a) il componente la giunta regionale preposto al lavoro;
- b) n. 6 componenti effettivi, designati dalle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- c) n. 6 componenti effettivi, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- d) il consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

e) alle riunioni della commissione sono invitati altresì, tre rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentativi in campo regionale dei quali: uno dei minorati fisici, uno per i minorati psichici, uno per i minorati sensoriali.

Ai lavori della commissione partecipano il coordinatore del settore politiche del lavoro ed i dirigenti competenti in relazione ai temi trattati, nonché il direttore dell'agenzia. La commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica di «Abruzzo-Lavoro».

2. Il componente la giunta regionale preposto al lavoro presiede il collegio; nelle designazioni dei membri di cui alle lettere b) e c) sono altresì individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti. Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della giunta regionale provvede con decreto a costituire l'organismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La commissione resta in carica per tre anni; essa disciplina il proprio funzionamento adottando apposito regolamento.

3. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 15, costituiscono, in particolare, oggetto di concertazione:

le proposte della giunta regionale per la definizione consiliare degli indirizzi alla programmazione delle politiche del lavoro e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale;

l'individuazione degli strumenti di intervento da attivare attraverso il piano annuale redatto in attuazione della legge quadro sulle politiche regionali di sostegno all'occupazione;

gli indirizzi generali per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, i criteri di utilizzo della quota regionale del fondo per l'occupazione, di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;

i criteri generali per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti di formazione-lavoro;

le determinazioni concernenti la quota di assunzioni da riservare a soggetti svantaggiati a norma dell'art. 25 della legge n. 223/1991, nonché l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori ed aree territoriali cui estendere i benefici recati dallo stesso articolo;

i criteri propedeutici alla formulazione dello schema annuale di piano degli interventi formativi di competenza regionale e gli indirizzi alla programmazione ed alla attuazione delle azioni di competenza provinciale.

4. La commissione può proporre iniziative volte a favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

5. La commissione esprime parere sul piano d'attività dell'ente strumentale, e si pronuncia, con le modalità di cui agli articoli 18 e 22, sugli standards minimi di qualità da osservare nella erogazione dei servizi da parte dei centri per l'impiego. Esprime altresì parere sulle determinazioni di competenza regionale in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali. Interviene, inoltre, nel procedimento disciplinato dall'art. 10, comma 4.

6. La commissione disciplina con proprio regolamento il suo funzionamento. Essa ha sede presso il settore politiche del lavoro della giunta regionale, che ne cura le funzioni di segreteria. Presso il suddetto settore sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni della legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 17.

La commissione unica provinciale

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province istituiscono commissioni uniche provinciali, quali organi tripartiti permanenti di concertazione e di consultazione delle parti sociali, presiedute dal Presidente della giunta provinciale, composte con le stesse modalità di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) dell'art. 16. Partecipano ai lavori i dirigenti provinciali interessati per materia.

2. Fatto salvo il disposto dell'art. 15, costituiscono, in particolare, oggetto di intervento della commissione unica provinciale:

a) in termini di consultazione:

le modalità di gestione delle competenze di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo;

i criteri per la organizzazione generale dei servizi all'impiego;

b) in termini di concertazione, nei limiti degli indirizzi regionali:

i criteri di utilizzo delle risorse rese annualmente disponibili per attività di pubblica utilità;

i criteri di pianificazione degli interventi formativi delegati alla competenza provinciale;

i criteri per la programmazione dei tirocini formativi e di orientamento.

3. Le commissioni di cui al presente articolo esprimono parere nei procedimenti disciplinati dall'art. 13, commi 3 e 4.

4. Dalla costituzione delle commissioni uniche provinciali, gli organi collegiali di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono esercitate dalle province.

5. Nelle commissioni uniche provinciali sono costituiti appositi sotto-comitati, integrati da rappresentanti designati dalle categorie interessate e da un ispettore medico del lavoro, che esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti assunti dalla provincia, attraverso la struttura di coordinamento individuata ai sensi dell'art. 13 comma 2, in applicazione della normativa vigente sulle assunzioni obbligatorie.

6. Le province, con riferimento alle rispettive commissioni tripartite, disimpegnano le funzioni ed assicurano i servizi specificati nel comma 6 dell'art. 16.

Capo III

RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 18.

Il comitato di coordinamento istituzionale

1. La Regione persegue l'obiettivo della effettiva integrazione tra le politiche del lavoro, il sistema formativo/educativo, il sistema produttivo, e promuove le condizioni per l'azione coordinata dei centri decisionali preposti all'esercizio di funzioni pubbliche che incidono sulla creazione di migliori condizioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. A tal fine, è costituito un comitato di coordinamento istituzionale, composto da:

assessore regionale al lavoro, che lo presiede;

presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;

due rappresentanti dell'A.N.C.I.;

un rappresentante dell'U.N.C.E.M..

Del comitato fanno parte, in qualità di invitati permanenti, un rappresentante del sistema scolastico medio, un rappresentante del sistema universitario ed un rappresentante del sistema camerale. Partecipano alle riunioni del comitato il coordinatore del settore politiche del lavoro ed i dirigenti regionali e provinciali interessati in relazione ai temi trattati, che costituiscono il coordinamento tecnico regionale interistituzionale. Per l'esercizio delle sue funzioni, il comitato si avvale dell'assistenza tecnica di «Abruzzo-Lavoro».

3. Il comitato esprime parere sugli atti di programmazione regionale e provinciali in materia di politica del lavoro e della formazione professionale, con particolare riferimento ai profili che attengono alla integrabilità ed alla complementarietà degli interventi. È informato sui principali provvedimenti attuativi assunti dalle medesime amministrazioni in esecuzione dei suddetti atti di programmazione.

Il comitato segnala alla Regione ed alle province interessate eventuali frizioni riscontrate nella concreta attuazione dei servizi all'impiego, rispetto al principio della integrazione e redige, con il supporto dell'agenzia, un rapporto annuale esemplificativo delle discontinuità rilevate e delle proposte di intervento correttivo.

4. Il comitato adotta, in seduta congiunta con la commissione tripartita regionale, le determinazioni sugli standards minimi di qualità da osservare nella erogazione dei servizi all'impiego, ed i corrispondenti indicatori e modelli di valutazione. A tal fine, Abruzzo-Lavoro elabora specifiche proposte tecniche.

5. Il comitato detta indirizzi volti a favorire l'azione coordinata dei centri per l'impiego che curano, operando in province diverse, problematiche afferenti allo stesso sistema locale del lavoro, ed esprime parere preventivo sulle soluzioni organizzative perseguite in tal senso dalle province secondo le modalità definite nell'art. 13. Analogo parere è reso in relazione all'erogazione congiunta di servizi riferiti a centri per l'impiego operanti a livello infra-provinciale. Il parere verte sull'adeguatezza del servizio agli standards minimi di qualità.

6. In relazione ai compiti di collaborazione alla realizzazione dell'integrazione dei servizi all'impiego che gravano sull'agenzia, il comitato esprime parere sul piano annuale di attività e sulla relazione di fine esercizio prodotti da Abruzzo-Lavoro.

7. Alla costituzione del comitato si provvede con decreto del Presidente della Regione, da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni formulate dai soggetti abilitati ad esprimerle. Ove esse non pervengano, la giunta regionale provvede in via sostitutiva alla individuazione dei componenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Adempimenti connessi al sistema informativo lavoro

1. A seguito del trasferimento disposto ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto legislativo, delle risorse hardware, software e delle infrastrutture di rete in dotazione alle agenzie per l'impiego, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura ed ai rispettivi recapiti, la Regione esercita le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 7 dello stesso decreto.

2. La Regione può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità di esso da parte del Ministero del lavoro. La giunta regionale delibera lo schema di convenzione tipo, da sottoporre al preventivo parere del Ministero del lavoro, di cui all'art. 11 comma 5 del decreto legislativo. Può autorizzare, disciplinandone il corrispettivo, l'accesso a titolo oneroso alle banche dati regionali da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio regionale, per essere riassegnati, con decreto del Presidente della giunta, ad Abruzzo-Lavoro.

Art. 20.

Personale trasferito dallo Stato

1. All'espletamento delle funzioni e dei compiti conferiti, rispettivamente, dal decreto legislativo e dalla presente legge, Regione e province provvedono con i beni e le risorse umane e strumentali trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo. Il personale trasferito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è ripartito tra la Regione e le province, tenendo conto delle competenze e delle esperienze maturate, in proporzioni tali da consentire l'adeguato assolvimento delle funzioni conferite ai diversi livelli istituzionali.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo, la Regione indice una conferenza di servizi con le amministrazioni provinciali, finalizzata alla definizione dei rispettivi contingenti di personale trasferito. La conferenza ha termine entro venti giorni dalla convocazione, decorsi i quali la giunta regionale ne recepisce le conclusioni ovvero, in mancanza, determina autonomamente la ripartizione del suddetto personale.

Gli esiti della conferenza sono recepiti con atto deliberativo della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo.

2. Tutti i dipendenti trasferiti sono inquadrati, rispettivamente, nei ruoli organici della Regione, ovvero in quelli delle province, con la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite stabilita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo. L'inquadramento è disposto sulla base della tabella di equiparazione, e con le modalità di salvaguardia del trattamento economico in godimento, definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 comma 1 dello stesso decreto.

3. Le province organizzano in autonomia le prestazioni del personale loro assegnato. Nella determinazione degli organici dei centri, le province considerano, in via prioritaria, la consistenza demografica del bacino d'utenza, i dati sulle forze di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti in cerca di occupazione, il numero e le caratteristiche delle imprese presenti nel territorio di riferimento di ciascun centro.

4. La Regione e le province assumono le determinazioni in materia di personale di cui al presente articolo, previo esperimento delle procedure di partecipazione sindacale previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per l'intero sistema regionale per l'impiego così come configurato nella presente legge, comprensivo delle strutture organizzative regionali e provinciali, si provvede mediante:

a) le risorse finanziarie annualmente trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 7 comma 8 del decreto legislativo n. 469/1997;

b) quota parte degli stanziamenti iscritti nel capitolo 21412 dello stato di previsione del bilancio regionale che assume la nuova seguente denominazione: Spese per l'organizzazione delle funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro e per le ulteriori finalità di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale concernente «Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego»;

c) quota parte delle risorse cofinanziate dal F.S.E. per interventi di assistenza tecnica, nella misura indicata dagli atti di programmazione assunti dalla Regione; la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale, stabilita nella misura dell'11% è assicurata dalle risorse disponibili iscritte sul capitolo 51621 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

d) le risorse finanziarie rese disponibili, ai sensi del precedente art. 14, dai comuni e dalle province per la copertura delle spese logistiche inerenti i centri per l'impiego;

e) le ulteriori risorse rese disponibili dai suddetti enti locali per l'implementazione ed il potenziamento del sistema;

f) le somme derivanti da prestazioni rese da Abruzzo-Lavoro a titolo oneroso, nonché dall'accesso a pagamento di privati alle banche dati regionali e provinciali che sono introitate in apposito capitolo di entrata - 35008 - istituito ed iscritto nel tit. 3 cat. 5 - denominato: «Entrate derivanti dall'accesso dei privati alle banche dati regionali e provinciali» art. 19 comma 2 - per memoria. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto nel settore 2 tit. 1 categ. 6 il cap. 21632 denominato: «Trasferimento delle somme introitate ai sensi del precedente art. 19 c. 2 ad Abruzzo-Lavoro». Per memoria.

2. Per le risorse trasferite dallo Stato di cui al decreto legislativo n. 469/1997 art. 7 comma 8 capo 3, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, le opportune variazioni al bilancio sono apportate ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

3. A partire dall'esercizio finanziario 1999 è istituito, con la legge di approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, apposito capitolo di spesa per quanto disciplinato dall'art. 7 comma 4 della presente legge; la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante parziale riduzione dello stanziamento del suddetto capitolo 21412, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977, nonché mediante quota parte delle risorse di cui al comma 2.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente al primo anno di attuazione della riforma, in sede di determinazione degli standards minimi di qualità da raggiungere nei centri per l'impiego, tenuto conto della oggettiva maggiore complessità dei servizi da rendere rispetto a quelli precedentemente offerti dallo Stato, sono previsti criteri di approssimazione graduale all'implementazione delle funzioni conferite.

2. Per il miglior conseguimento dei fini di cui all'art. 18 comma 1, la commissione tripartita di cui all'art. 16 ed il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 18 si riuniscono congiuntamente a cadenza trimestrale. Essi concorrono alla preparazione della conferenza annuale sul lavoro.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, il settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione è ridenominato «Settore Politiche del Lavoro». La giunta regionale provvede entro il 31 dicembre 1998 a riorganizzarne l'assetto, onde renderlo coerente ed adeguato alle nuove funzioni da assolvere.

4. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso l'agenzia per l'impiego d'Abruzzo, è assegnato all'Ente «Abruzzo-Lavoro» fino alla scadenza del contratto.

5. Fatte salve determinazioni di ordine generale che siano assunte, con riferimento al personale di cui al comma 4, da atti normativi dello Stato o dalla contrattazione collettiva nazionale, per consentire all'ente strumentale regionale di attendere con immediatezza alle proprie funzioni, in via eccezionale, nelle more dell'esperimento delle procedure di reclutamento di cui all'art. 7 comma 7, i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il suddetto personale sono abrogati, con il consenso degli interessati, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, fino al 31 marzo 2000.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Le espressioni degli articoli precedenti genericamente rivolte alla «Regione» si intendono riferite alla giunta regionale.

2. Dalla costituzione di Abruzzo-Lavoro, sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6 (eccettuati i commi 3 e 4 alla cui eventuale attivazione provvede il direttore dell'ente strumentale), 7 e 8 della legge regionale 17 dicembre 1996 n. 134, recante «Norme sull'osservatorio regionale del mercato del lavoro». Sono abrogate altresì le altre disposizioni di legge regionale in compatibilità con quelle introdotte dalla presente legge.

Art. 24.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 settembre 1998

VERTICELLI

(*Omissis*).

99R0154

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 31.

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 34 del 17 novembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'amministrazione regionale e dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, di seguito denominate «amministrazione», e i rapporti di lavoro del personale da essa dipendente.

2. La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura economica, di seguito denominati «enti», e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente.

3. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della presente legge le categorie di personale dipendente dall'amministrazione e dagli enti i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Fonti

1. L'amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazione.

2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
- f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti, di seguito denominati «dipendenti», è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

5. I rapporti individuali di lavoro di dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'art. 34, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previsti, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

6. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo VI e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e non possono acquistare efficacia prima della loro pubblicazione.

Art. 3.

Potere di organizzazione

1. L'amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.

2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 4.

Criteri di organizzazione

1. L'amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:

- a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- b) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
- c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
- d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;
- e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicità degli atti e dei procedimenti, salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;
- f) collegamento ed integrazione delle attività delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualità, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.

Art. 5.

Rapporti sindacali

1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.

2. L'amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:

a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 7, comma 2;

b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15;

c) attuazione dei processi di mobilità, con le modalità definite ai sensi dell'art. 38;

d) provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 39;

e) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera h), e 25, comma 1, lettera d);

f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti, ai sensi dell'art. 48;

g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art. 54, comma 2.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità delle amministrazioni nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.

Art. 6.

Gestione delle risorse umane

1. L'amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:

a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;

b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;

c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;

d) possono erogare trattamento economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

2. L'amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità.

3. Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'amministrazione e gli enti possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione.

Art. 7.

Pari opportunità

1. L'amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:

a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;

b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.

2. L'amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

Art. 8.

Direzione politica e direzione amministrativa

1. La Giunta regionale, il presidente e gli assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;

g) gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dalla presente legge.

2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli assessori e alla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'art. 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.

5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consiglieri di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3 devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti.

6. Sono abrogate le seguenti parti della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1:

a) la lettera h) del comma 3 dell'art. 2;

b) le parole «nonché i relativi interventi» nella lettera i) e le lettere q) e t) del comma 1 dell'art. 4;

c) le parole «curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed,» e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'art. 6.

Art. 9.

Gestione delle risorse

1. La Giunta regionale, il presidente e gli assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:

a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;

b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.

2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.

3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.

4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale, preposto al ramo dell'amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

5. Il presidente, gli assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 10.

Controllo interno di gestione

1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:

a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo loro competenze, dalla Giunta regionale, dal presidente della Giunta, dagli assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;

b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell'amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'art. 4, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;

c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocatione annuale delle risorse.

2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica.

3. L'ufficio:

a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici dell'amministrazione e degli enti;

b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;

c) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;

d) redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.

Art. 11.

Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione

1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'assessore acquisisce su di essa il parere della commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.

3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:

a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi;

b) ovvero; elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.

4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina.

5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato non immediatamente rinnovabile ed ha carattere pieno ed esclusivo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 12.

Strutture organizzative

1. L'amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi.

2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'amministrazione e sono sovraordinate ai servizi.

3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.

4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento.

5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:

a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;

c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.

6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.

7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.

Art. 13.

Istituzione delle strutture

1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge.

2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il componente della Giunta preposto al ramo dell'amministrazione cui il servizio fa capo, sentito il direttore generale competente.

3. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o sopresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 12 e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.

4. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale.

Art. 14.

Posizioni dirigenziali di staff e ispettive

1. Con la stessa procedura prevista per i servizi dall'art. 13, comma 2, sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff, di cui all'art. 21, comma 3, lettera d), e ne sono definite contestualmente le competenze. Con la medesima procedura è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'art. 27.

Art. 15.

Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro

1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva del ruolo unico dell'amministrazione sono definite, con periodicità non superiore al triennio, con decreto del presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative.

2. La rilevazione dei carichi di lavoro è effettuata con riferimento alla media delle quantità di atti o di operazioni prodotti in ciascuno degli anni presi in considerazione, ai tempi standard di esecuzione delle attività e al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

3. Con la procedure di cui al comma 1 è definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'art. 14. Con lo stesso provvedimento la dotazione può essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche.

4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

Art. 16.

Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti

1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale, e comunque quando vi proceda l'amministrazione, alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.

2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

3. Qualora un ente non proceda contestualmente all'amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e dotazioni organiche e all'attuazione dei conseguenti processi di mobilità, l'assessore competente in materia di personale, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo il potere della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in sede di vigilanza sugli organi.

Art. 17.

Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale

1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'assessore competente in materia di personale.

Art. 18.

Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del FITQ

1. Sono sopresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 27, e i corrispondenti organi degli enti.

2. Le lettere a) e b) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:

«a) direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;

b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;».

3. I commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificati dall'art. 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituiti dai seguenti:

«I componenti di cui al primo comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati.

I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti sono nominati dall'assessore del personale su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative».

Art. 19.

Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale

1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'amministrazione e gli enti, a:

a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;

b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;

c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;

d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;

e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;

f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;

g) andamento delle spese per il personale dipendente;

h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.

Art. 20.

Uffici per le relazioni col pubblico

1. Nell'art. 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative; servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'amministrazione.

Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'amministrazione, presso l'azienda delle foreste demaniali e presso gli enti».

TITOLO III
DIRIGENZA

Art. 21.

Qualifica dirigenziale e relative funzioni

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.

3. Ai dirigenti competono funzioni:

- a) di direzione generale;
- b) di direzione di servizio;
- c) di vigilanza e ispettive;
- d) di studio, di ricerca e di consulenza.

4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal presidente e dagli assessori.

5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al presidente della Giunta o all'assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.

6. Il presidente della Giunta e gli assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi possono nominare un commissario *ad acta*. Il presidente della Giunta e gli assessori possono altresì nominare, previa contestazione, un commissario *ad acta* in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si può prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari *ad acta* adottati dagli assessori è data contestuale comunicazione al presidente della Giunta.

7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati «determinazioni». Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti è dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva.

8. Il presidente della Giunta e gli assessori hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.

9. Le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della Giunta, con le modalità dal medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:

- a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;
- b) del presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore;
- c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.

3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.

4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'art. 10, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. L'accertata responsabilità dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravità:

- a) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello;
- b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
- c) il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;
- d) il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.

Art. 23.

Compiti del dirigente

1. Il dirigente:

- a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;
- c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;
- d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;
- e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;
- f) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.

Art. 24.

Compiti del direttore generale

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'art. 23:

a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;

b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;

c) dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

d) promuove e resiste alle liti;

e) ha il potere di conciliare e di transigere, di concerto col direttore generale dell'ufficio legale dell'amministrazione ovvero, negli enti, col preventivo assenso del Consiglio di amministrazione;

f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;

h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.

Art. 25.

Compiti del direttore di servizio

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'art. 23:

a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;

b) cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;

d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;

e) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.

Art. 26.

Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di studio, di ricerca e di consulenza svolge, all'interno della struttura cui è assegnato o alle dirette dipendenze del presidente della Giunta o di un assessore, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la composizione e le funzioni degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, compiti di:

a) studio delle questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica nelle materie di competenza;

b) predisposizione di documenti, relazioni, pareri e proposte;

c) elaborazione di schemi di disegni di legge e di atti generali;

d) collaborazione alla definizione di obiettivi e strategie di intervento.

Art. 27.

Compiti del dirigente ispettore

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria.

2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'amministrazione e degli enti.

3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al presidente della Giunta.

4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al presidente della Giunta.

Art. 28.

Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.

2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.

3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

4. Le funzioni di direzione di servizio nonché quelle di studio, ricerca e consulenza sono conferite a dirigenti dell'amministrazione con decreto dell'assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.

5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della regione.

6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.

7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.

8. Con le medesime procedure previste per il conferimento, è sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel cui caso si applica l'art. 22. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni.

9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

Art. 29.

Dirigenti esterni

1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali.

2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando.

3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'art. 22.

4. Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell'art. 28, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.

Art. 30.

Sostituzione dei direttori generali e di servizio

1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.

2. In caso di temporanea assenza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.

4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 31.

Trattamento economico dei dirigenti

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.

2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'art. 28, comma 8. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'amministrazione e per gli enti, con decreto del presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

Art. 32.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'amministrazione e gli enti, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.

2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.

3. Ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione e degli enti è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.

4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni. Ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione e degli enti è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso e non si applica il limite di età.

5. Il corso ha durata da diciotto mesi a due anni, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.

6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'amministrazione e degli enti è mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio.

7. Per lo svolgimento del corso, l'amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione.

8. Con decreto del presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:

a) le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo di almeno un terzo dei posti;

b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.

Art. 33.

Dirigenza degli enti regionali

1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'art. 12, comma 5, ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.

2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso art. 28.

3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'art. 28.

4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'art. 28 e l'art. 29, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo art. 29.

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 34.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. L'amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:

a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;

b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

d) all'effettuazione di lavoro straordinario.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.

Art. 35.

Mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.

Art. 36.

Assegnazione temporanea a mansioni superiori

1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza:

a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza.

2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.

3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.

4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'art. 35.

7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.

9. In deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

Art. 37.

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall'amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

Art. 38.

Processi di mobilità

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 6, l'amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberanti e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:

a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.

3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente.

4. Una volta compiute da parte dell'amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'amministrazione competente in materia di personale pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.

5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'amministrazione e negli enti, nonché sui posti eventualmente disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali siano stati stipulati gli accordi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5, residuino nell'amministrazione o in un ente eccedenze di personale che riguardino almeno dieci dipendenti, l'amministrazione o l'ente interessato procede secondo quanto previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità, dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi come riferiti ai contratti collettivi regionali i richiami fatti in tali articoli ai contratti collettivi nazionali.

7. Con decreto del presidente della Giunta regionale, da emarsi su confunne deliberazione della Giunta medesima entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5. Il provvedimento è concordato con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al presente comma. Il provvedimento può essere modificato dai contratti collettivi regionali.

Art. 39.

Gestione provvisoria delle dotazioni organiche

1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 15, possono essere adottati provvedimenti di gestione provvisoria della dotazione organica delle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'amministrazione, per far fronte:

a) a sopravvenute carenze nella dotazione di una direzione generale, determinate da cessazioni dal servizio, da collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato o dall'attribuzione di nuove incombenze per effetto di norme di legge o di indirizzi votati dal Consiglio regionale, qualora tali carenze siano tali da non poter essere adeguatamente compensate con altre misure organizzative; nel provvedimento sono determinate anche le possibili misure compensative delle carenze che vengono a crearsi nelle direzioni cedenti per effetto del provvedimento medesimo;

b) ad esuberanti nella dotazione di una direzione generale, determinati dal sopravvenuto trasferimento ad altra branca dell'amministrazione di competenze da questa precedentemente esercitate.

2. I provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche sono adottati dall'assessore competente in materia di personale.

3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in attuazione dei provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi criteri e priorità che si applicano per la mobilità interna ed esterna.

4. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.

Art. 40.

Comandi di personale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le amministrazioni e gli enti pubblici sino al limite di venti unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unità presso amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale. Il comando è disposto, sentito il dipendente, con provvedimento dell'assessore competente in materia di personale e non può avere per lo stesso dipendente durata complessiva superiore a tre anni.

2. Entro il limite di venti unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unità provenienti da amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale, e compatibilmente con le disponibilità esistenti nella dotazione della direzione generale di destinazione, l'amministrazione può richiedere il comando di personale di ruolo delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il comando è richiesto con provvedimento dell'assessore competente in materia di personale e non può avere per lo stesso dipendente durata complessiva superiore a tre anni.

3. Le norme del presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di comando, ancorché previste da speciali disposizioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed esclusi soltanto i comandi presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli assessori e presso i gruppi consiliari regionali ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37.

4. Ai comandi in atto si applica il limite di durata previsto dai commi 1 e 2; i comandi che abbiano già superato tale limite cessano al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo con le seguenti modalità:

a) il limite massimo dei comandi per ciascuna delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è determinato dai consigli di amministrazione in misura non superiore all'uno per cento della dotazione organica;

b) i provvedimenti di disposizione e richiesta dei comandi sono adottati dai consigli di amministrazione;

c) non è consentito disporre o richiedere comandi relativi ad amministrazioni ed enti esterni all'area contrattuale.

Art. 41.

Distacchi di personale

1. Non è consentito il distacco di personale dell'amministrazione e degli enti presso altre amministrazioni, salvo che il distacco debba essere obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali.

2. I distacchi in atto cessano al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tuttavia prorogati i distacchi del personale dei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 «Riordino delle funzioni socio-assistenziali»), fino all'emanazione delle norme di definitiva sistemazione del medesimo personale.

Art. 42.

Collocamento fuori ruolo

1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente, di alta specializzazione o di funzionario dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51, comma 5-bis, e dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, senza oneri previdenziali a carico dell'amministrazione di provenienza.

Art. 43.

Valutazione dei dipendenti

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale.

2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.

Art. 44.

Incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.

3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 né per il percepimento di compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.

5. L'Amministrazione e gli enti locali non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.

6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.

7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al consiglio regionale e pubblicato all'albo della Presidenza della giunta.

8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 45.

Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.

11. Le disposizioni ai cui ai commi 9 e 11 entrano in vigore il centovesimo giorno, dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

Art. 45.

Deroga per i dipendenti a tempo parziale

1. Il divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sino altresì obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.

2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.

3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.

4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

Art. 46.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il personale dirigenziale, quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti.

2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.

3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.

Art. 47.

Esercizio delle attività professionali

1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo abilitati da specifiche previsioni di legge.

2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.

3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.

5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero degli organi di amministrazione degli enti.

6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.

7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.

8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.

9. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'art. 18, commi 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I criteri per il riparto degli incentivi sono determinati con deliberazioni della giunta regionale o dei consigli di amministrazione degli enti.

Art. 48.

Codice di comportamento

1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

2. Il codice è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'art. 58-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 49.

Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.

3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'art. 60 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 50.

Procedimento disciplinare

1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.

2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.

4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.

5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.

6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.

7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.

8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

10. Ove il contratto collettivo regionale non preveda una diversa procedura di conciliazione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'art. 51 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.

11. Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.

12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.

Art. 51.

Collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresì un supplente del presidente.

2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'art. 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.

3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.

4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.

6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

TITOLO V

ACCESSO AL LAVORO

Art. 52.

Modalità di accesso

1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per esami e titoli o per corso-concorso;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, l'Amministrazione e gli enti effettuano una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai più anziani in servizio e, a parità, ai più anziani d'età. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

4. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità con le quali l'Amministrazione e gli enti potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 53.

Requisiti e procedure di assunzione

1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali.

2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti.

3. I contenuti dei bandi, di concorso, le procedure e la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

4. Le procedure per le assunzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 52 sono disciplinate dalla legge regionale n. 12 del 1993, nonché, in quanto compatibili, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41 e dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21. Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi, previsti dall'art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle relative disposizioni regolamentari.

6. I bandi di concorso per l'accesso nell'Amministrazione regionale e negli enti, compresi quelli per la dirigenza, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

Art. 54.

Concorsi unici

1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.

2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici.

3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.

4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche.

5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.

6. I dipendenti non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione.

Art. 55.

Commissioni giudicatrici.

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.

2. I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno quindici esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi.

Art. 56.

Riserva di posti

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione e degli enti che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che abbia prestato servizio per almeno tre anni nell'Amministrazione o negli enti.

Art. 57.

Assunzione in servizio

1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso.

3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.

4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.

TITOLO VI CONTRATTAZIONE

Art. 58.

Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.

3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.

6. I contratti collettivi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale della regione*.

Art. 59.

Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN

1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, d'amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente, in materia di personale.

3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi del comma 16 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.

4. Le intese definiscono:

a) le modalità con le quali l'ARAN svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;

b) le modalità di utilizzazione del personale dell'Amministrazione regionale eventualmente messo a disposizione dell'ARAN;

c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'ARAN in suo favore.

Art. 60.

Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva

1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.

2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale è determinata con riferimento al solo dato associativo.

Art. 61.

Autoregolamentazione del diritto di sciopero

1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della legge 13 giugno 1990, n. 146.

Art. 62.

Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

2. La spesa per gli oneri, contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito, fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'art. 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

Art. 63.

Procedimento di contrattazione

1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato.

2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'amministrazione e degli enti. La giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.

5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'art. 51, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della regione, sentita la giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.

Art. 64.

Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi

1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

2. Qualora si verificano per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.

Art. 65.

Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.

2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.

3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art. 10.

Art. 66.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti, si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 67.

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'art. 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.

Art. 68.

Aspettative e permessi sindacali

1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione ai fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti.

3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, che per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69.

Applicazione agli enti regionali

1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti:

- a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
- b) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
- c) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
- d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
- e) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
- f) Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
- g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
- h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- i) Stazione sperimentale del sughero (SSS);
- l) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
- m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
- n) Enti provinciali per il turismo (EPT);
- o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST).

2. La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura.

3. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3. Inoltre, negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), ed al comma 2 non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici.

Art. 70.

Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro

1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della giunta e le nomine generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI.

3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità.

Art. 71.

Prima definizione degli uffici

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della regione.

2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, con l'art. 8 della legge regionale n. 51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53.

3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unità organizzative in

cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformità alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6.

4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 13 e 14.

5. Il decreto del Presidente della giunta adottato in attuazione del comma 4 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia.

7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale*.

8. I settori e le altre unità organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti.

9. I settori e le altre unità organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7.

10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.

Art. 72.

Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione

1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art. 10 è definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilità nell'area, contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore è autorizzato a bandire nell'ambito delle disponibilità delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli.

Art. 73.

Prima attribuzione delle funzioni di direzione

1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'art. 28, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28.

2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'art. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente norma-

tiva. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28.

3. In deroga al comma 7 dell'art. 28, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unità organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operatività delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 71.

Art. 74.

Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti

1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'art. 77, le funzioni di direzione di servizio possono essere provvisoriamente attribuite, in attesa dell'espletamento dei concorsi interni di cui ai commi 1, 12 e 13 dell'art. 77, a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.

Art. 75.

Prima determinazione delle dotazioni organiche

1. Fino alla definizione della dotazione organica di ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B, fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'art. 1 comma 8 della legge regionale n. 12 del 1993, sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica.

2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1998, incrementate delle unità occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data.

3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), ai medesimi enti è fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche.

Art. 76.

Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale

1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianità di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.

Art. 77.

Prima costituzione della dirigenza

1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6 del 1986 è attribuita la qualifica di dirigente.

2. In deroga al comma 1 dell'art. 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione che:

a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia applicabile dello stesso ruolo o siano comunque transitati nel medesimo ruolo in data successiva al 31 dicembre 1985, purché con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento;

b) siano in possesso del diploma di laurea;

c) abbiano un'anzianità di servizio riconosciuta non inferiore a quindici anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno dodici anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianità di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi.

3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purché formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corrispondenza delle correlate indennità di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 33 del 1984; sono valutate altresì le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'art. 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le funzioni di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali.

4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale, ispettive, di capo di Gabinetto nonché di commissario straordinario di unità sanitarie locali o enti regionali sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore.

5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame è riservato un massimo di 70 punti.

6. Alla valutazione dei titoli è riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianità di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4.

7. Al concorso è ammesso il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni.

8. Il concorso è indetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le materie e le prove esame, nonché i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, di privata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'articolo 55, comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione, per motivi diversi dal suo ampliamento, nei tre anni successivi al compimento

del concorso di cui al comma 8 si provvede prioritariamente, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, attingendo alla graduatoria degli idonei del citato concorso.

10. Entro i tre mesi successivi alla conclusione del concorso di cui al comma 8, sono indetti concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza secondo le modalità ordinarie disciplinate dall'articolo 32. Fino all'emanazione dei relativi bandi e alla conclusione del concorso di cui al comma 8 non è consentita l'assegnazione di dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente della giunta e degli assessori prevista dall'art. 26.

11. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi, dispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di concorsi interni con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8.

12. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Negli enti che dispongano di meno di dieci dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato di non oltre 3 unità fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della giunta regionale, che autorizza. L'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale.

14. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianità di servizio riconosciuta.

15. I termini stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 (Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24), già differiti dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati rispettivamente al sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di attribuzione della qualifica dirigenziale di cui al comma 2 del presente articolo, quanto al termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 39 del 1996, ed alla data del decreto di cui al comma 2 del presente articolo quanto ai termini di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 39 del 1996 e di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1998.

Art. 78.

Proroga del contratto vigente

1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996, emanato con i decreti del Presidente della giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385, e 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997.

3. Il contratto collettivo decorrente dal 1° gennaio 1998 potrà comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilità totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio.

Art. 79.

Copertura finanziaria

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti, dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in L. 7.660.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 80.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:

- a) gli articoli da 1 a 7 da 12 a 24, da 27 a 38, 40, da 42 a 46, 49, 50 e 57 della legge regionale 17 agosto 1978; n. 51;
- b) l'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11;
- c) gli articoli da 1 a 6, 8, da 9 a 13, 26 e 29 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 33;
- d) l'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
- e) la legge regionale 13 giugno 1989, n. 41;
- f) l'articolo 10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6;
- g) l'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25;
- h) la legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, ad eccezione dell'art. 4;
- i) l'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10.

2. Gli articoli 25, 47, da 51 a 56, da 63 a 71 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 sono abrogati con effetto dalla data di decorrenza del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi della presente legge.

3. Gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e l'articolo 25 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* degli elenchi delle persone sorteggiabili nei collegi arbitrali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51. I procedimenti disciplinari in corso alla stessa data sono portati a termine secondo la normativa previgente.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell'art. 71 sono abrogati i decreti del Presidente della giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112, 30 giugno 1994, n. 208, 3 giugno 1996, n. 24 e 3 luglio 1998, n. 124, nonché le seguenti norme di legge:

- a) legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 - articolo 8;
- b) legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 - articolo 15, ultimo comma;
- c) legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 - articolo 1, ultimo comma;
- d) legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - articoli 21 e 25;
- e) legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 - articolo 2;
- f) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 - articolo 10;
- g) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4;
- h) legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 - articolo 5;
- i) legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - articolo 11;
- l) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - articoli 6 e 33, commi 1 e 2;
- m) legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 - articolo 2;
- n) legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 - articolo 7;
- o) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - articoli 77 e 93;
- p) legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 - articolo 1, comma 2;
- q) legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 - articolo 11;
- r) legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - articolo 10;
- s) legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53;
- t) legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 - articolo 43;
- u) legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 - articolo 59 comma 5 e articolo 66;
- v) legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 - articolo 5;
- z) legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 - articolo 55;
- aa) legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 - articolo 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione

Cagliari, 13 novembre 1998

PALOMBA

(*Omissis*).

99R0036

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 32.

Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 34 del 17 novembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a favore delle piccole società cooperative

1. Alle piccole società cooperative di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono estesi tutti i benefici previsti dalle leggi regionali in materia di cooperazione.

Art. 2.

Finanziamento integrativo della legge regionale n. 28 del 1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore turistico

1. È autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 8.000.000.000 per la concessione di contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, alle cooperative e società giovanili di cui all'art. 1 della medesima legge, operanti nel settore del turismo (cap. 07078/01).

Art. 3.

Finanziamento integrativo della legge regionale n. 28 del 1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore della produzione beni e servizi.

1. Gli stanziamenti a favore delle cooperative e società giovanili di cui alla legge regionale 10 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti in conto dei capitoli 10137-01 (contributi in conto capitale), 10143 (contributi in conto interessi) e 10146-01 (contributi in conto interessi per anticipazioni IVA) sono incrementati nell'anno 1998 rispettivamente di lire 12.000.000.000, di lire 5.000.000.000 e di lire 3.000.000.000.

Art. 4.

Incentivi a favore delle imprese industriali

1. È autorizzato nell'anno 1998 lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per l'erogazione di incentivi a favore delle imprese industriali ai termini della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (cap. 09045/15).

2. L'autorizzazione di spesa di L. 114.000.000.000 disposta dall'art. 31 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, per l'anno 1998, è rideterminata in L. 55.790.000.000.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in L. 158.000.000.000 nell'anno 1998.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

99R0037

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 1998, n. 32.

Modifica al regolamento di cui al decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995 - Disposizioni sull'imprenditoria giovanile.

(*Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 57 del 7 novembre 1998*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in partiolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 22;

Visto il D.P. n. 50 dell'8 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 10 giugno 1995;

Considerata la necessità di superare le obiezioni sollevate dalla C.E. durante la procedura di controllo prevista dall'art. 93, par. 3 del Trattato istitutivo C.E.E. e di correggere alcuni meri errori che rappresentano incongruenze con altri punti dello stesso Regolamento;

Udito il parere favorevole n. 589, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 23 luglio 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 23 giugno 1998;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

All'art. 1 del D.P. n. 50/1995 è aggiunto il seguente comma:

6. Il cumulo delle agevolazioni previste dai successivi articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, per i progetti relativi alla produzione agricola primaria riguardante i prodotti contemplati nell'allegato II del trattato istitutivo CE, non può superare i seguenti limiti massimi ammissibili:

A) Investimenti previsti dall'art. 12, comma 2 del Regolamento 2328/1991/CEE:

33,75% per i beni immobili (elevabile al 41,25% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE);

22,50% per gli altri beni (elevabile al 30% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE).

A.1) Se gli investimenti di cui al punto A) riguardano miglioramenti fondiari, risparmio energetico, protezione ambientale e miglioramento igiene allevamenti, i limiti massimi ammissibili sono i seguenti:

45% per i beni immobili (elevabile al 55% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE);

30% per gli altri beni (elevabile al 40% per le zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE).

I limiti di cui ai punti A) ed A.1) derivano da una deroga, concessa dalla CE alla Sicilia, valida fino al 31 dicembre 1997; dopo tale data i limiti saranno quelli previsti dal secondo comma dell'art. 12 del Regolamento 2328/91/CEE, salvo eventuali altre deroghe concesse dalla Commissione.

Dovranno comunque essere rispettati i massimali di spesa ammissibili e le altre condizioni ed eccezioni disposte dal secondo comma dell'art. 12 del Regolamento 2328/91/CEE.

B) Per gli investimenti previsti dall'art. 12, comma 5, del Regolamento 2328/91/CEE, con particolare riferimento al settore dell'agriturismo e dell'acquacoltura, rimangono invariate le percentuali previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 del D.P. n. 50/1995 è così modificato:

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento può essere attribuito, in conto canone, un contributo per l'abbattimento ad un terzo del costo delle operazioni di leasing finanziario, relativamente all'acquisto di beni mobili ed immobili strumentali all'attività produttiva e configurabili come investimento. In ogni caso, il contributo previsto dal presente articolo non può superare i limiti massimi di cui al primo comma dell'art. 2.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 del D.P. n. 50/1995 è abrogato.

Art. 4.

Al comma 1 dell'art. 8 del D.P. n. 50/1995 dopo le parole «Ai progetti di sviluppo produttivo», è aggiunto il seguente periodo: «ad esclusione di quelli riguardanti i prodotti contemplati nell'allegato II del Trattato istitutivo CE».

Art. 5.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 9 del D.P. n. 50/1995 è così modificata:

b) costruzione di fabbricati aziendali adeguati all'iniziativa.

Art. 6.

All'art. 10 del D.P. n. 50/1995 è aggiunto il seguente paragrafo:

h) le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse ai progetti di sviluppo produttivo, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

esclusi in base ai criteri di selezione di cui alla decisione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. 79/29 del 23 marzo 1994) ed alla comunicazione 96/C/29/03 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea C/29/4 del 2 febbraio 1996).

Art. 7.

Dal punto p) del comma 4 dell'art. 15 del D.P. n. 50/1995 è omessa la frase: «e della partecipazione regionale agli utili».

Art. 8.

Il comma 2, dell'art. 16 del D.P. n. 50/1995 è abrogato.

Art. 9.

Dal comma 4, dell'art. 21 del D.P. n. 50/1995 è omesso il periodo: «Trascorso tale termine senza riscontro, la variazione si considera tacitamente autorizzata».

Art. 10.

Gli importi di cui al secondo comma, dell'art. 2 del D.P. numero 50/1995 sono così elevati: lire 5.000 milioni per le attività di cui alla lettera a); lire 2.000 milioni per l'attività di cui alla lettera b).

Art. 11.

Dal primo comma, dell'art. 5 del D.P. n. 50/1995 è omessa la parola «rispettivamente» che precede «all'art. 3».

Art. 12.

Al comma 4, dell'art. 12 del D.P. n. 50/1995 la frase «l'istruttoria preliminare si traduce in una relazione» viene sostituita con «l'istruttoria preliminare si conclude con una relazione».

Palermo, 4 agosto 1998

DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 ottobre 1998.

Registro n. 2, Atti del Governo, foglio n. 13.

99R0038

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 9 9 *

L. 6.000